

ICET INDUSTRIE¹
S.p.a.

Codice Etico

Approvato dal C.d.A. nella seduta del 11/11/2022

Premessa

ICET INDUSTRIE S.p.a. (nel prosieguo, *breviter*, anche ICET o Società) svolge attività industriale di:

- ✚ progettazione e la costruzione di quadri ed apparecchiature elettriche, elettroniche, di strumentazione;
- ✚ manutenzione degli stessi o anche di tipologie e costruttori diversi, incluso macchine elettriche statiche e rotanti;
- ✚ progettazione e la realizzazione di restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali;
- ✚ progettazione, la costruzione, la manutenzione di impianti tecnologici di tipo industriale o civile, quali elettrici, di strumentazione, di regolazione, di illuminazione, telefonici, radiotelevisivi e di protezione da scariche atmosferiche, idraulici e idrosanitari, trasporto e utilizzazione liquidi gas vapori, sollevamento persone e cose, protezione antincendio, carpenterie e tubisterie, impianti industriali in genere, compresi quelli relativi al risparmio energetico.

Tutti coloro che lavorano nell’Azienda, senza distinzioni o eccezioni, sono impegnati ad osservare e a fare osservare tali principi nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità. In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio di ICET può giustificare l’adozione di comportamenti in contrasto con questi principi.

Appare quindi importante definire con chiarezza l’insieme dei valori che ICET riconosce, accetta e condivide e l’insieme delle responsabilità che la stessa assume verso l’interno e verso l’esterno.

La reputazione, in un contesto di globalizzazione e di elevata attenzione allo specifico settore di appartenenza, le finalità istituzionali e gli enti dei quali ICET è espressione, nonché l’ampio percorso storico che ne ha sino ad oggi caratterizzato la storia, rappresentano, infatti, *asset* fondamentali per la Società. Fondamentali in quanto attraggono sempre maggiore attenzione da parte del pubblico e delle istituzioni, creando così un clima di affidabilità e reciproca fiducia verso il mercato e tutti gli *stakeholder* in generale.

Per questa ragione è stato predisposto il Codice Etico o di Comportamento (Codice), la cui osservanza da parte dei dipendenti di ICET è di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l’affidabilità e la reputazione della Società.

I dipendenti di ICET, oltre che adempiere ai doveri generali di lealtà, di correttezza, di esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede, devono astenersi dall’aver comportamenti non confacenti con la *mission* della Società, rispettare le regole aziendali e attenersi ai precetti del Codice, la cui osservanza è richiesta anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2104 del Codice civile.

ICET INDUSTRIE S.p.a. - “Codice Etico - 231”

Ciascun dipendente di ICET è tenuto a conoscere il Codice, a contribuire attivamente alla sua attuazione ed a segnalare eventuali carenze.

ICET INDUSTRIE S.p.a. si impegna a facilitare e a promuovere la conoscenza del Codice da parte dei dipendenti e il contributo costruttivo sui suoi contenuti.

Ogni comportamento contrario alla lettera e allo spirito del Codice sarà sanzionato in conformità con quanto previsto dal Codice medesimo.

La Società vigilerà con attenzione sull'osservanza del Codice, predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo e assicurando la trasparenza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere, intervenendo, se del caso, con azioni correttive.

Il Codice si ispira a un ideale di collaborazione con i terzi in vista di un reciproco vantaggio delle parti, sempre nel rispetto dei rispettivi ruoli. ICET richiede che ogni *stakeholder* che interagisca con essa si ispiri, nei suoi confronti, secondo regole e principi fondati su un'analogia idea di condotta etica.

3

Principi generali

Destinatari e ambiti di applicazione del codice

L'integrità morale è un dovere costante di tutti coloro che lavorano per ICET INDUSTRIE S.p.a. e caratterizza i comportamenti di tutta la sua organizzazione.

Le norme del Codice si applicano senza eccezione ai dipendenti dell'Azienda ed a tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi perseguiti dallo stesso.

Il management di ICET è tenuto a osservare i contenuti del Codice nel proporre e realizzare i progetti, le azioni e gli investimenti utili ad accrescere nel lungo periodo i valori storici, culturali, istituzionali, patrimoniali, gestionali e tecnologici della Società, il soddisfacimento per i soci, la migliore efficacia e garanzia di lungo termine per i dipendenti e per la collettività senese.

I componenti del consiglio di amministrazione della Società, nel fissare gli obiettivi istituzionali si ispirano ai principi del Codice.

Compete in primo luogo ai dirigenti dare concretezza ai valori e ai principi contenuti nel Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e verso l'esterno e rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo.

I dipendenti ed i collaboratori tutti, nel già dovuto rispetto della legge e delle normative vigenti, adegueranno le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi ed agli impegni previsti dal Codice.

Tutte le azioni, le operazioni e, più in genere, i comportamenti posti in essere dai dipendenti di ICET nello svolgimento dell'attività lavorativa sono ispirati alla massima correttezza dal punto di vista della gestione, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale e alla chiarezza nei relativi riscontri, secondo le norme vigenti e le procedure interne.

ICET INDUSTRIE S.p.a., attraverso i suoi dipendenti ed i suoi collaboratori, coopera attivamente e pienamente con le autorità.

ICET INDUSTRIE S.p.a. - “Codice Etico - 231”

Tutte le attività rese per la Società devono essere svolte con impegno e rigore professionale; ciascun dipendente e collaboratore deve fornire apporti professionali adeguati alle responsabilità assegnate e deve agire in modo da tutelare il prestigio della stessa.

I rapporti tra i dipendenti, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

Per la piena osservanza del Codice ciascun dipendente potrà rivolgersi, oltre che ai propri superiori, direttamente alle specifiche funzioni interne a ciò deputate.

4

Impegni di ICET INDUSTRIE S.p.a.

La Società assicurerà:

- la massima diffusione del Codice presso i dipendenti e presso i partners;
- l'approfondimento e l'aggiornamento del Codice al fine di adeguarlo all'evoluzione della sensibilità civile e delle normative di rilevanza per il Codice stesso;
- la messa a disposizione di ogni possibile strumento conoscitivo e di chiarimento circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme contenute nel Codice;
- lo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme del Codice o di riferimento;
- la valutazione dei fatti e la conseguente attuazione, in caso di accertata violazione, di adeguate misure sanzionatorie;
- che nessuno possa subire ritorsioni di qualunque genere per aver fornito notizie di possibili violazioni del Codice o delle norme di riferimento.

Obblighi per tutti i dipendenti

Ad ogni dipendente viene chiesta la conoscenza delle norme contenute nel Codice e delle norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della sua funzione.

I dipendenti ed i collaboratori di ICET hanno l'obbligo di:

- astenersi** da comportamenti contrari a tali norme;
- rivolgersi** ai propri superiori, o ai relativi referenti in caso di collaboratori esterni, in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle stesse;
- riferire** tempestivamente ai superiori, o ai referenti:
 - qualsiasi notizia, di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili loro violazioni;
 - qualsiasi richiesta gli sia stata rivolta di violarle;
- collaborare** con le strutture deputate a verificare le possibili violazioni.

Ulteriori obblighi per i responsabili delle unità e funzioni aziendali

Ogni responsabile di unità/funzione della Società ha l'obbligo di:

- **rappresentare** con il proprio comportamento un esempio per i propri dipendenti;

- **indirizzare** i dipendenti all’osservanza del Codice e sollecitare gli stessi a sollevare problemi e questioni in merito alle norme;
- **operare** affinché i dipendenti comprendano che il rispetto delle norme del Codice costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro;
- **selezionare** accuratamente, per quanto di propria competenza, dipendenti e collaboratori esterni per impedire che vengano affidati incarichi a persone che non diano pieno affidamento sul proprio impegno a osservare le norme del Codice;
- **riferire** tempestivamente al proprio superiore, o al referente, su proprie rilevazioni nonché su notizie fornite da dipendenti circa possibili casi di violazione delle norme;
- **adottare** misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione;
- **impedire** qualunque tipo di ritorsione.

Valenza del codice nei confronti di terzi

Nei confronti di terzi, tutti i dipendenti di ICET, in ragione delle loro competenze, cureranno di:

- informarli** adeguatamente circa gli impegni ed obblighi imposti dal Codice;
- esigere** il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività;
- adottare** le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne in caso di mancato adempimento da parte di terzi dell’obbligo di conformarsi alle norme del Codice.

Comportamento negli affari

ICET INDUSTRIE S.p.a. nei rapporti di affari si ispira ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza ed apertura al mercato.

I dipendenti della Società e i collaboratori esterni, le cui azioni possano essere in qualche modo riferibili alla stessa, dovranno seguire comportamenti corretti negli affari di interesse di ICET e nei rapporti con la pubblica amministrazione, indipendentemente dalla competitività del mercato e dalla importanza dell’affare trattato.

Sono proibiti: pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri.

ICET riconosce e rispetta il diritto dei suoi dipendenti a partecipare ad investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quella svolta nell’interesse della stessa, purché si tratti di attività consentite dalla legge e compatibili con gli obblighi assunti in qualità di dipendenti.

In ogni caso, i dipendenti di ICET devono evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi dell’azienda o che possano interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dell’Azienda e nel pieno rispetto delle norme del Codice. Ogni situazione che possa

costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente comunicata al superiore.

In particolare, tutti i dipendenti di ICET sono tenuti ad evitare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che ricoprono all'interno della struttura di appartenenza.

A titolo meramente esemplificativo, determinano conflitti di interesse le seguenti situazioni:

- interessi economici e finanziari del dipendente e/o della sua famiglia in attività di fornitori, clienti e concorrenti;
- utilizzo della propria posizione in azienda o delle informazioni acquisite nel proprio lavoro in modo che si possa creare conflitto tra i propri interessi personali e gli interessi aziendali;
- svolgimento di attività lavorative, di qualsiasi tipo, presso clienti, fornitori, concorrenti;
- accettazione di denaro, favori o utilità da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con ICET.

Non è consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti e benefici materiali di qualsiasi entità a terzi, pubblici ufficiali o privati, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio.

Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti quando siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

In ogni caso questo tipo di spese deve essere sempre autorizzato dalla posizione definita dalle procedure e documentato in modo adeguato.

Il dipendente che riceva omaggi o trattamenti di favore non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia, oltre a non accettare quanto loro offerto, dovrà immediatamente informare il superiore o il proprio referente, in caso di collaboratori esterni.

A questi ultimi (compresi consulenti, rappresentanti, intermediari, etc.) viene chiesto di attenersi ai principi contenuti nel Codice.

A tale scopo ogni dipendente, in rapporto alle proprie funzioni, curerà di:

- osservare** i principi e le procedure interne per la selezione e la gestione del rapporto con collaboratori esterni;
- selezionare** solo persone e imprese qualificate e con buona reputazione;
- tener** conto adeguatamente delle indicazioni di qualunque provenienza circa l'opportunità di utilizzare determinati collaboratori esterni;
- riferire** tempestivamente al proprio superiore su dubbi in ordine a possibili violazioni del Codice da parte di collaboratori esterni;
- includere** nei contratti di collaborazione esterna, quando previsto dalle procedure, l'obbligazione espressa di attenersi ai principi del Codice.

Rapporti con i fornitori e collaboratori esterni

I processi di approvvigionamento sono ispirati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per ICET INDUSTRIE S.p.a., alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore, fondati su comportamenti contrattuali al fine di garantire un'imprescindibile lealtà reciproca, trasparenza e cooperazione.

Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi è fatto obbligo ai dipendenti della Società:

- ❖ **osservare** le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori;
- ❖ **non precludere** ad alcuna azienda fornitrice, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura, adottando nella selezione criteri di valutazione oggettivi, secondo modalità dichiarate e trasparenti;
- ❖ **ottenere** la collaborazione dei fornitori nell'assicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze in termini di qualità, costo e tempi di consegna in misura almeno pari alle loro aspettative;
- ❖ **osservare** le condizioni contrattualmente previste;
- ❖ **operare** nell'ambito delle leggi e delle normative vigenti;
- ❖ **mantenere** un dialogo franco e aperto con i fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali;
- ❖ **portare** a conoscenza della Direzione della Società i problemi rilevanti insorti con un fornitore;
- ❖ **segnalare** tempestivamente al proprio superiore qualunque comportamento del fornitore che appaia contrario ai principi del Codice.

Obbligo di confidenzialità

Le conoscenze sviluppate nel tempo da ICET INDUSTRIE S.p.a. costituiscono una fondamentale risorsa che ogni dipendente e collaboratore. Nel caso di impropria divulgazione di tali conoscenze, infatti, la Società potrebbe subire un danno sia patrimoniale sia di immagine.

Pertanto, i dipendenti e gli altri destinatari sono tenuti a non rivelare a terzi informazioni riguardanti le conoscenze di ICET, così come altre informazioni non pubbliche relative all'Azienda, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi o da altre disposizioni regolamentari o laddove sia espressamente prevista da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate ad utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità.

La circolazione interna, e verso terzi, dei documenti attinenti alle informazioni riservate deve essere sottoposta a particolare attenzione onde evitare pregiudizi alla Società e indebite divulgazioni. In casi di particolare delicatezza dell'informazione, il responsabile della gestione di tale informazione può imporre che i documenti siano classificati con la dicitura **riservato** e che le copie siano numerate.

La trasmissione di documentazione per via telematica deve essere protetta con chiavi di accesso comunicate solo ai soggetti interessati per ragioni d’ufficio, registrati in apposito elenco.

Gli obblighi di confidenzialità di cui al presente Codice permangono anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Prevenzione del riciclaggio di denaro

ICET INDUSTRIE S.p.a. ed i suoi dipendenti e collaboratori non devono mai svolgere o essere coinvolti in attività tali da implicare il riciclaggio (cioè l’accettazione o il trattamento) di introiti da attività criminali in qualsivoglia forma o modo.

La Società e i suoi dipendenti e collaboratori devono verificare in via preventiva le informazioni disponibili (incluse informazioni finanziarie) su controparti commerciali e fornitori, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d’affari.

ICET si impegna ad ottemperare sempre all’applicazione delle leggi antiriciclaggio in qualsiasi giurisdizione competente.

Trasparenza della contabilità e dei controlli interni

Registrazioni contabili

La trasparenza contabile si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza dell’informazione di base per le relative registrazioni contabili.

Ciascun dipendente è tenuto a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano arrecare pregiudizio alla trasparenza e alla tracciabilità dell’informativa di bilancio.

Per ogni operazione è conservata agli atti un’adeguata documentazione di supporto dell’attività svolta, in modo da consentire:

- l’agevole registrazione contabile;
- l’individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata dell’operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi;
- l’effettiva verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento;
- l’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l’operazione stessa.

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto.

È compito di ogni dipendente e collaboratore far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.

I dipendenti ed i collaboratori di ICET che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti al proprio superiore o al relativo referente.

Controlli interni

È politica di ICET INDUSTRIE S.p.a. diffondere a tutti i livelli una cultura caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dalla assunzione di una mentalità orientata all'esercizio del controllo. L'attitudine verso i controlli deve essere positiva per il contributo che questi danno al miglioramento dell'efficienza.

Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività della Società con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure interne, proteggere i beni della stessa, gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa; conseguentemente tutti i dipendenti e collaboratori di ICET, nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo.

Nell'ambito delle loro competenze, i dirigenti ed i funzionari sono tenuti a essere partecipi del sistema di controllo aziendale e a farne partecipi i loro dipendenti.

Ognuno deve sentirsi custode e responsabile dei beni aziendali (materiali e immateriali) che sono strumentali all'attività svolta. Nessun dipendente può fare uso improprio dei beni e delle risorse della Società ovvero permettere ad altri di farlo.

Sono proibite, senza alcuna eccezione, pratiche ed attitudini riconducibili al compimento o alla partecipazione al compimento di frodi.

Politiche del personale

Risorse umane

Le risorse umane sono elemento indispensabile per l'esistenza di ICET INDUSTRIE S.p.a. La dedizione e la professionalità dei dipendenti e dei collaboratori sono valori e condizioni determinanti per conseguire le finalità istituzionali della Società, la quale si impegna a sviluppare le capacità e le competenze di ciascun dipendente affinché l'energia e la creatività dei singoli trovi piena espressione per la realizzazione del proprio potenziale. ICET offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità di lavoro, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo basato su criteri di merito, senza discriminazione alcuna.

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi e alle esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati. Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare.

La struttura amministrativa deputata alla gestione del personale e delle risorse umane, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi, o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione (per esempio, evitando che il selezionatore sia legato da vincoli di parentela con il candidato).

Anche nell'ambito dei processi di gestione e sviluppo del personale, così come in fase di selezione, le decisioni prese sono basate sulla corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dai dipendenti (ad esempio in caso di promozione o trasferimento) e/o su considerazioni di merito (ad esempio assegnazione degli incentivi in base ai risultati raggiunti).

L'accesso a ruoli e incarichi è anch'esso stabilito in considerazione delle competenze e delle capacità; inoltre, compatibilmente con l'efficienza generale del lavoro, sono favorite quelle flessibilità nell'organizzazione del lavoro che agevolano la gestione dello stato di maternità e in generale della cura dei figli.

L'eventuale valutazione dei dipendenti è effettuata in maniera allargata coinvolgendo i responsabili, la funzione personale e, per quanto possibile, i soggetti che sono entrati in relazione con il valutato. Nei limiti delle informazioni disponibili e della tutela della *privacy*, la funzione personale opera per impedire forme di nepotismo (ad esempio, escludendo rapporti di dipendenza gerarchica tra collaboratori legati da vincoli di parentela).

Le funzioni competenti, dunque, dovranno:

- adottare** criteri di merito, di competenza e comunque strettamente professionali per qualunque decisione relativa a un dipendente;
- provvedere** a selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire i dipendenti senza discriminazione alcuna;
- creare** un ambiente di lavoro nel quale caratteristiche personali non possano dare luogo a discriminazioni.

ICET INDUSTRIE S.p.a. interpreta il proprio ruolo istituzionale sia nella tutela delle condizioni di lavoro che nella protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore, nel rispetto della sua personalità morale, evitando che questa subisca illeciti condizionamenti o indebiti disagi.

A questo effetto verranno ritenuti rilevanti anche comportamenti extra lavorativi particolarmente offensivi per la sensibilità civile, che rendano ragionevolmente penosi i contatti interpersonali nell'ambiente di lavoro.

La Società si attende che i dipendenti, ad ogni livello, collaborino a mantenere in azienda un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno, intervenendo, qualora necessario, per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi o diffamatori.

Le politiche di gestione del personale sono rese disponibili a tutti i collaboratori attraverso gli strumenti di comunicazione interna.

Molestie sul luogo di lavoro

ICET INDUSTRIE S.p.a. esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non venga dato luogo a molestie, intendendo come tali:

- la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori;
- la ingiustificata interferenza con l’esecuzione di prestazioni lavorative altrui;
- l’ostacolo a prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale.

11

ICET INDUSTRIE S.p.a. non tollera altresì le molestie sessuali, intendendo come tali:

- la subordinazione di determinazioni di rilevanza per la vita lavorativa del destinatario all’accettazione di favori sessuali;
- le proposte di relazioni interpersonali private, condotte nonostante un espresso o ragionevolmente evidente non gradimento, che abbiano la capacità, in relazione alla specificità della situazione, di turbare la serenità del destinatario con obiettive implicazioni sulla sua espressione lavorativa.

ICET INDUSTRIE S.p.a. ritiene assolutamente inaccettabili anche qualsiasi molestia o comportamento indesiderato come quelli connessi alla razza o ad altre caratteristiche personali, che abbiano lo scopo e l’effetto di violare la dignità della persona a cui la molestia o il comportamento è rivolto sia all’interno sia all’esterno del posto di lavoro.

Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti

ICET INDUSTRIE S.p.a. richiede che ciascun dipendente contribuisca personalmente a mantenere l’ambiente di lavoro rispettoso della sensibilità degli altri.

Sarà pertanto considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudizio di tali caratteristiche ambientali, nel corso dell’attività lavorativa e nei luoghi di lavoro:

- prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto;
- consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa.

Gli stati di dipendenza cronica da sostanze di tale natura, quando di incidenza sull’ambiente di lavoro, saranno –per i conseguenti riflessi contrattuali– equiparati ai casi precedenti.

ICET INDUSTRIE S.p.a. si impegna a favorire le azioni sociali previste in materia dalla contrattazione collettiva.

Fumo

E' fatto divieto di fumare nei luoghi di lavoro, tranne che nei locali e/o ambienti a ciò eventualmente predisposti; inoltre, fermi rimanendo i divieti generali di fumare nei luoghi di lavoro, ICET nelle situazioni di convivenza lavorativa terrà in particolare considerazione la condizione di chi avverta disagio fisico in presenza di fumo e chiedi di essere preservato dal contatto con il “fumo passivo” sul proprio posto di lavoro.

Salute, sicurezza e ambiente

Nell'ambito delle proprie attività, ICET INDUSTRIE S.p.a. è fortemente impegnata a contribuire allo sviluppo e al benessere delle comunità in cui opera perseguendo l'obiettivo di garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti, dei collaboratori esterni, dei clienti e delle comunità interessate dalle attività stesse e di ridurre l'impatto ambientale.

Le attività della Società debbono essere gestite nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione.

La gestione operativa deve fare riferimento a criteri avanzati di salvaguardia ambientale e di efficienza energetica perseguendo il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro.

Più in particolare, l'ICET INDUSTRIE S.p.a. si impegna a:

- **monitorare** tutte le tipologie di rischio legate all'ambiente lavorativo, combattendo i rischi alla fonte, azzerando i rischi evitabili e monitorando quelli che non possono essere totalmente estinti;
- **adeguare** i processi di lavoro alle persone, per ciò che riguarda la concezione dei posti di lavoro, la scelta delle attrezzature, dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per smorzare il lavoro isolato e ripetitivo e per ridurre gli effetti di questo sulla salute;
- **monitorare** e **adeguare** le strutture all'evoluzione tecnica, sostituendo, ad esempio, attrezzature pericolose con altre sicure o meno pericolose, promuovendo dunque prodotti e processi sempre più compatibili con l'ambiente e caratterizzati da una sempre maggiore attenzione alla sicurezza e alla salute degli operatori.
- **creare** un complesso coerente che integri tecnica, organizzazione del lavoro, condizioni di lavoro, relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- **privilegiare** le misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali;
- **impartire** adeguati e periodici processi di formazione ai lavoratori.

I dipendenti ed i collaboratori di ICET, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipano al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stessi, dei colleghi e dei terzi.

Riservatezza

Riservatezza dei dati e delle informazioni

L'attività di ICET INDUSTRIE S.p.a. richiede costantemente l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione di notizie, documenti ed altri dati attinenti a negoziazioni, procedimenti amministrativi, operazioni finanziarie, *know how* (contratti, atti, relazioni, appunti, studi, *software*), etc.

Le banche-dati della Società possono contenere, tra l'altro, dati personali protetti dalla normativa a tutela della *privacy*, dati che per accordi negoziali non possono essere resi noti all'esterno e dati la cui divulgazione inopportuna o intempestiva potrebbe produrre danni agli interessi aziendali.

È obbligo di ogni dipendente assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa.

ICET si impegna a proteggere le informazioni relative ai propri dipendenti ed ai terzi, generate o acquisite all'interno e nelle relazioni d'affari, e ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni.

Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati dai dipendenti durante il proprio lavoro o attraverso le proprie mansioni appartengono alla Società e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione del diretto superiore.

Fermo restando il divieto di divulgare notizie attinenti all'organizzazione ovvero di farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio, ogni dipendente e collaboratore di ICET dovrà:

- acquisire** e **trattare** solo i dati necessari ed opportuni per le finalità della propria unità di appartenenza e in diretta connessione con le sue funzioni;
- acquisire** e **trattare** i dati stessi solo all'interno di specifiche procedure;
- conservare i dati stessi in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano conoscenza;
- comunicare** i dati stessi nell'ambito di procedure prefissate e/o su esplicita autorizzazione delle posizioni superiori e comunque, in ogni caso, dopo essersi assicurato circa la divulgabilità nel caso specifico dei dati;
- assicurarsi** che non sussistano vincoli assoluti o relativi alla divulgabilità delle informazioni riguardanti i terzi collegati al Gruppo da un rapporto di qualsiasi natura e, se del caso, ottenere il loro consenso;
- associare** i dati stessi con modalità tali che qualsiasi soggetto autorizzato ad avervi accesso possa agevolmente trarne un quadro il più possibile preciso, esauriente e veritiero.

Tutela della *privacy*

La *privacy* dei dipendenti e dei collaboratori è tutelata adottando *standard* che specificano le informazioni che l'Azienda richiede ai medesimi e le relative modalità di trattamento e conservazione.

È esclusa qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la vita privata dei collaboratori. Tali *standard* prevedono inoltre il divieto, fatte salve le ipotesi

previste dalla legge, di comunicare/diffondere i dati personali senza previo consenso dell'interessato e stabiliscono le regole per il controllo, da parte di ciascun collaboratore, delle norme a protezione della *privacy*.

Il trattamento dei dati personali deve avvenire in modo lecito e secondo correttezza e, comunque, sono raccolti e registrati solo dati necessari per scopi determinati, espliciti e legittimi. La conservazione dei dati avverrà per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi della raccolta.

ICET INDUSTRIE S.p.a. si impegna inoltre a adottare idonee e preventive misure di sicurezza per tutte le banche-dati nelle quali sono raccolti e custoditi dati personali, al fine di evitare rischi di distruzione e perdite oppure di accessi non autorizzati o di trattamenti non consentiti, secondo i criteri e le precisioni, anche documentali, previste dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. mutate dal Regolamento UE 679/2016.

I dipendenti di ICET devono:

- acquisire** e **trattare** solo i dati necessari e opportuni per le finalità in diretta connessione con le funzioni e responsabilità ricoperte;
- acquisire** e **trattare** i dati stessi solo all'interno di procedure specifiche e conservare e archiviare i dati stessi in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano conoscenza;
- rappresentare** e **ordinare** i dati stessi con modalità tali che qualsiasi soggetto autorizzato all'accesso possa agevolmente trarne un quadro il più possibile preciso, esauriente e veritiero;
- comunicare** i dati stessi nell'ambito di procedure specifiche o su autorizzazione espressa delle posizioni superiori e comunque, in ogni caso, solo dopo aver verificato la divulgabilità nel caso specifico dei dati anche con riferimento a vincoli assoluti o relativi riguardanti i terzi collegati all'Azienda da un rapporto di qualsiasi natura e, se del caso, aver ottenuto il loro consenso.

Rapporti con l'esterno

Relazioni con i pubblici funzionari

Per il presente Codice si intende per **pubblici funzionari**: organi, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici a livello internazionale, nazionale, locale.

La gestione delle trattative, l'assunzione di impegni, e l'esecuzione di rapporti, di qualsiasi genere, con i funzionari pubblici sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposto e/o autorizzate nel rispetto dei seguenti comportamenti:

- omaggi e atti di cortesia e di ospitalità verso rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti sono consentiti quando siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di spese deve essere

autorizzato dalle persone indicate nella procedura e documentate in modo adeguato;

- nessun dipendente/collaboratore di ICET deve promettere o versare somme di denaro, beni materiali, benefici di vario genere a pubblici ufficiali a titolo personale con il fine di promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni;
- nessun dipendente/collaboratore di ICET può eludere le suddette prescrizioni ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni che, celate da sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità ..., abbiano le finalità sopra vietate;
- il dipendente/collaboratore che dovesse ricevere indicazioni di operare in tal senso è tenuto a darne immediata comunicazione a un responsabile della Società.

Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali

Si intendono per organizzazioni politiche e sindacali, partiti, movimenti politici e sindacali, persone fisiche rappresentanti o che abbiano posizioni o cariche ufficiali nell'ambito di partiti politici e organizzazioni sindacali.

Nei rapporti con tali categorie di soggetti, nessun dipendente/collaboratore di ICET deve promettere o versare somme di denaro, beni materiali, benefici di vario genere a pubblici ufficiali a titolo personale con il fine di promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni.

Nessun dipendente/collaboratore di ICET può eludere le suddette prescrizioni ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni che, celate da sponsorizzazioni-incarichi-consulenze- pubblicità, ecc., abbiano le finalità sopra vietate.

Sono invece ammesse forme di collaborazione di tipo strettamente istituzionale volte a contribuire alla realizzazione di eventi o attività come l'effettuazione di studi, ricerche, convegni, seminari, ecc.

Rapporti con i mass media

L'informazione verso l'esterno deve essere veritiera e trasparente.

ICET INDUSTRIE S.p.a. deve presentarsi in modo accurato e omogeneo nella comunicazione con i *mass media*. I rapporti con i mass media sono riservati esclusivamente alle funzioni e alle responsabilità dell'Azienda a ciò delegate.

I dipendenti ed i collaboratori di ICET non possono fornire informazioni a rappresentanti dei *mass media*, né impegnarsi a fornirle senza l'autorizzazione delle funzioni competenti.

In nessun modo o forma i dipendenti ed i collaboratori di ICET possono offrire pagamenti, regali, o altri vantaggi finalizzati ad influenzare l'attività professionale di funzioni dei mass media, o che possano ragionevolmente essere interpretati come tali.

Illustrazione di obiettivi, attività risultati e punti di vista di ICET INDUSTRIE S.p.a.

ICET INDUSTRIE S.p.a. - “Codice Etico - 231”

I dipendenti ed i collaboratori di ICET chiamati a illustrare o fornire all'esterno notizie riguardanti obiettivi, attività, risultati e punti di vista della Società tramite, in via meramente esemplificativa:

- la partecipazione a convegni, congressi e seminari;
- la redazione di articoli, saggi e pubblicazioni in genere;
- la partecipazione a pubblici interventi;

sono tenuti ad ottenere l'autorizzazione del vertice della struttura organizzativa di appartenenza circa i testi, le relazioni predisposte e le linee di azione che si intendono seguire e a concordare i contenuti con la direzione della Società stessa.

Valore contrattuale del codice etico

L'osservanza del Codice da parte di tutti i destinatari dello stesso, che si aggiunge all'obbligo di adempiere ai doveri generali di lealtà, di correttezza, di esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede, è richiesta anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 del Codice civile con riguardo al personale dipendente e, per i collaboratori esterni, ai sensi delle relative previsioni codicistiche.

Le violazioni delle norme del Codice costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, con ogni conseguenza contrattuale e di legge, anche in ordine alla rilevanza quale illecito disciplinare e/o alla conservazione del rapporto di lavoro e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla violazione stessa derivanti.

Luogo e data

Io sottoscritto, occupato in qualità di alle dipendenze della Società
dichiaro

- di aver ricevuto dal datore di lavoro una copia in formato cartaceo (ovvero: elettronico) del codice etico aziendale;
- di aver preso visione del testo del codice etico affisso presso i locali aziendali
- di accettare i principi comportamentali illustrati nel codice etico e di impegnarmi a rispettarli
- di aver ricevuto comunicazione che l'ente ha provveduto a nominare un Organismo di vigilanza, al quale è attribuito il compito di vigilare sul rispetto e l'attuazione del codice etico da parte del personale
- di impegnarmi a fornire piena collaborazione all'organismo di vigilanza, nel rispondere alle domande e nel fornire tutti i documenti richiesti.

Firma del lavoratore

Luogo e data

Le Parti si danno atto che la Società ha adottato, ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante le disposizioni normative concernenti la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, un modello organizzativo, di cui è parte il codice etico allegato al presente contratto e sottoscritto per presa visione e ricevuta da, che si obbliga a non porre in essere, nell'esecuzione del contratto stesso, comportamenti contrastanti con le sue previsioni, i quali costituirebbero, per patto, causa di risoluzione del contratto stesso.

Firma dei contraenti

*ICET INDUSTRIE*¹
S.p.a.

*Modello di Gestione
e Controllo
ex D.lgs. n. 231/2001*

Approvato dal C.d.A. nella seduta del 11/11/2022

ICET INDUSTRIE S.p.a. - "Modello 231"

<i>Versione</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>
1/2012	Giugno 2012	Redazione del Modello 231, del Codice Etico e del Regolamento Organismo di Vigilanza (OdV)
2/2022	Luglio 2022	Revisione e conseguente adeguamento dei documenti alle novità legislative successivamente intervenute

INDICE

- 1. Parte Generale*
- 2. Linee Guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (S.G.S.L)*
- 3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo*
- 4. Le aree ed i profili a rischio*

Allegati

L'Organismo di Vigilanza (OdV)

Il Codice Etico

1. PARTE GENERALE

Prefazione

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, com'è noto, ha introdotto la disciplina della c.d. responsabilità amministrativa (da reato) delle persone giuridiche, secondo la quale gli enti, tra cui le società, possono essere ritenute responsabili –e conseguentemente sanzionati- in relazione a taluni reati commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio della società stessa dagli amministratori o dai dipendenti.

I soggetti destinatari del citato provvedimento sono gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni, anche prive di personalità giuridica, con la sola esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici, nonché degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

La responsabilità di che trattasi viene esclusa, tra l'altro, se la Società interessata ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione di reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo (i cc.dd. Modelli 231), idonei a prevenire i reati stessi.

Il quadro normativo di riferimento

Il d.lgs. n. 231/2001 prevede che gli enti e le società siano responsabili per quei reati commessi a vantaggio o nell'interesse delle stesse da parte dei soggetti:

- ✚ posti in posizione apicale, cioè dei legali rappresentanti, amministratori o dirigenti centrali o a capo di unità organizzative dotate di autonomia finanziaria e funzionale, compresi coloro che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo;
- ✚ sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale, qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Art. 1 - Soggetti

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Art. 2 - Principio di legalità

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Art. 5 - Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Art. 6 - Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

(.....)

2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e

b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e

concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).

5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Art. 7 - Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato e' stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Art. 8 - Autonomia delle responsabilità dell'ente

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;

b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

Fattispecie di reato

In base al D.lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni, le fattispecie di reato rilevanti, al fine di configurare la responsabilità amministrativa della Società sono espressamente individuate dal legislatore.

Per quanto interessa il presente documento, possiamo richiamare i seguenti, specifici reati.

REATI PREVISTI DAL D.LGS. N. 231/2001

Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente

pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Art. 24bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Art. 24ter - Delitti di criminalità organizzata

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)

- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

Art. 25 - Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione

- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Soggetto corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322, co. 1 e 2, c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Art. 25bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Art. 25bis 1 - Delitti contro l'industria e il commercio

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Art. 25ter - Reati societari

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- False comunicazioni sociali (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali (art. 2622 c.c.)
- Falso in prospetto (art. 2623, co. 1, c.c.)
- Falso in prospetto (art. 2623, co. 2, c.c.)
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, co. 1, c.c.)
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, co. 2, c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635, co. 3, c.c.)
- Istigazione (art. 2635-bis, co. 1, c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.)

Art. 25quinqies - Delitti contro la personalità individuale

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater, 1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinqies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

Art. 25sexies - Reati di abuso di mercato

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. n. 58/1998)
- Manipolazione del mercato (art. 185 D.lgs. n. 58/1998)

Art. 25septies - Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, per violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Art. 25octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter 1. c.p.)

Art. 25octies-1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

- Indebito utilizzo (art. 493-ter c.p.)
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Art. 25novies - Reati in materia di violazione del diritto d'autore

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a)-bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, co. 3, legge n. 633/1941)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, legge n. 633/1941)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, legge n. 633/1941)

- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n. 633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies, legge n. 633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, legge n. 633/1941).

Art. 25decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Art. 25undecies - Reati ambientali

- Violazione di disposizioni del codice penale (artt. 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-sexies, 452-octies, 727-bis, 733-bis, 772-bis)
- Violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 152/2006
- Violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 150/1992
- Violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 549/1993
- Violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 202/2007

Art. 25duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (artt. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter, 22, co. 12-bis, D.lgs. n. 286/1998)
- Profitto derivante dalla condizione di illegalità (art. 12, co. 5, D.lgs. n. 286/1998)

Art. 25quinquiesdecies - Reati tributari

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- d) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultamento o distruzione di documenti contabili;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;
- dichiarazione infedele;
- omessa dichiarazione;
- indebita compensazione.

Art. 25sexiesdecies - Contrabbando

- reati previsti dal D.P.R. n. 43/1973

Per quanto di maggiore interesse, attesi i correlati profili etico-morali, sono da richiamare l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi e gravissime commessi in violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, nonché i reati ambientali e tributari. Altrettanta importanza assumono le previsioni che riguardano la pubblica amministrazione.

Il D.lgs. n. 81/2008 prevede poi espressamente in cosa debbono consistere i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro.

Art. 30 (Modelli di organizzazione e di gestione)

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze

tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

L'apparato sanzionatorio

Le sanzioni previste dal D.lgs. n. 231/2001 a carico della Società o della società in conseguenza della commissione o tentata commissione dei previsti e sono:

- sanzione pecuniaria applicata per quote (da un minimo di € 258 fino ad un massimo di € 1549 ciascuna), fino a un massimo di € 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (solo in caso di applicazione alla Società di una sanzione interdittiva).

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (i reati contro la pubblica amministrazione, taluni reati contro la fede pubblica quali la falsità in monete, i delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, **nonché i delitti contro la personalità individuale**) e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a. la Società abbia tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b. in caso di reiterazione degli illeciti.

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Gli autori del reato

Secondo il D.lgs. n. 231/2001, la Società o la società sono responsabili per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso”* (c.d. soggetti in posizione apicale o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 231/2001);
- da **persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale** (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 231/2001). La società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, D.lgs. n. 231/2001), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

L'interesse o il vantaggio per la società

La responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo alla Società e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'*interesse* o a *vantaggio* di esso; non soltanto quindi allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per la Società, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'*interesse* della Società.

Sul significato dei termini **interesse** e **vantaggio**, la relazione governativa che accompagnava il D.lgs. n. 231 attribuisce al primo una valenza *soggettiva*, riferita cioè alla volontà dell'autore (persona fisica) materiale del reato (questi deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse della Società), mentre al secondo una valenza di tipo *oggettivo*, riferita quindi ai risultati effettivi della sua condotta (il riferimento è ai casi in cui l'autore del reato, pur non

ICET INDUSTRIE S.p.a. - “Modello 231”

avendo direttamente di mira un interesse della Società, realizza comunque un vantaggio in suo favore).


La medesima relazione suggerisce che l'indagine sulla sussistenza del primo requisito (l'interesse) richiede una verifica *ex ante*; al contrario, quella sul vantaggio, che può invece essere tratto dalla Società anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica *ex post* dovendosi valutare solamente il risultato della condotta criminosa.



Per quanto riguarda la natura di entrambi i requisiti, non è però necessario che l'interesse o il vantaggio abbiano un contenuto economico.


La prevista delimitazione del tipo di responsabilità (art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001) consente di escludere i casi nei quali il reato è stato commesso dal soggetto perseguendo esclusivamente il proprio interesse o quello di soggetti terzi.

Laddove risulti prevalente l'interesse dell'agente rispetto a quello della Società, sarà possibile un'attenuazione della sanzione stessa a condizione, però, che la Società non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell'illecito.

PRESUPPOSTI PER LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ







L'esonero della responsabilità

L'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 prevede che la società possano essere esonerate dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se provano che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui *sub b)*.

Il D.lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi -in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati- devono rispondere alle seguenti esigenze:

- ✓ individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- ✓ predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società o della società in relazione ai reati da prevenire;
- ✓ individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;

ICET INDUSTRIE S.p.a. - “Modello 231”

- ✓ prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello organizzativo;
- ✓ introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo.

Nel caso di un reato commesso dai soggetti sottoposti all’altrui direzione, la Società o la società non rispondono qualora dimostrino che alla commissione del reato non ha contribuito l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In ogni caso la responsabilità è esclusa se la Società o la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un **modello di organizzazione, gestione e controllo** idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

La posizione sul mercato dell’ICET INDUSTRIE S.p.a. ed il relativo ruolo nel mercato impone una particolare attenzione alle prescrizioni della legge, con specifico e mirato riferimento alle disposizioni riferite alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, profili questi di particolare interesse al dettato del D.lgs. n. 231/2001.

La Società è fortemente ed incisamente interessata a che vi sia il massimo rispetto, nella propria organizzazione, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro. Conseguentemente, non vi è alcun interesse alla mancata attuazione di modelli, metodi e criteri organizzativi finalizzati ad evitare il verificarsi di eventi infortunistici.

Anche in ragione di quanto sopra, l’ICET INDUSTRIE Spa intende quindi conformarsi alla disciplina dettata dal D.lgs. n. 231/2001 e, quindi, di dotarsi di un modello idoneo allo scopo di prevenire i reati da questo richiamati.

Parimenti, è analogo interesse quello di dotarsi di un codice etico, nonché di costituire un apposito organismo di vigilanza.

Attese le finalità che il d.lgs. n. 231/2001 attribuisce al modello organizzativo, il medesimo, una volta predisposto, sarà oggetto dei necessari adeguamenti, tesi a renderlo sempre più aderente alle mutate esigenze e rispettoso delle sottese previsioni di legge.

Il modello organizzativo

Il modello intende configurare un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo, *ex ante* ed *ex post*, volto a prevenire ed a ridurre il rischio di commissione degli indicati reati; in particolare, l’individuazione delle attività esposte al

ICET INDUSTRIE S.p.a. - “Modello 231”

rischio di reato e la loro procedimentalizzazione in un efficace sistema di controlli, si propone di:

- **rendere** tutti coloro che operano in nome e per conto dell'ICET *pienamente consapevoli dei rischi di poter incorrere*, in caso di violazioni delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, su piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- **ribadire** che tali forme di comportamento illecito *sono fortemente condannate* da ICET INDUSTRIE S.p.a. in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria attività;
- **consentire** alla Società, grazie a un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, *di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi*. Tra le finalità del modello vi è, pertanto, quella di radicare nel personale dipendente, negli organi sociali, nei consulenti esterni, che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle aree di attività a rischio, il rispetto dei ruoli, delle modalità operative, dei protocolli e, conseguentemente, del modello organizzativo adottato e la consapevolezza del valore sociale dello stesso al fine di prevenire i reati.

20

I principi ispiratori del modello

Nella predisposizione del documento, è stato tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e di controllo delle aree di rischio. In particolare, quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società, anche in relazione ai reati da prevenire, ICET INDUSTRIE S.p.a. ha individuato i seguenti:

- 1) i principi di *governance* adottati, anche in via di fatto, dalla Società e formalizzati nello Statuto e nelle delibere assembleari e del Consiglio di Amministrazione;
- 2) le procedure, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa della Società nonché il sistema di controllo della gestione;
- 3) il sistema di comunicazione al personale attualmente adottati dalla Società;
- 4) il sistema disciplinare di cui al CCNL applicato;
- 5) la legislazione italiana applicabile.

Oltre a quanto appena indicato, principi cardine a cui il modello si ispira sono:




- ✚ i requisiti indicati dal D.lgs. n. 231/2001 ed in particolare:

ICET INDUSTRIE S.p.a. - “Modello 231”

- l’attribuzione ad un organismo di vigilanza interno del compito di promuovere l’attuazione efficace e corretta del modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti all’interno della Società ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del decreto legislativo;
 - l’attività di verifica del funzionamento del modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
 - l’attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli organizzativi della Società delle regole comportamentali e delle procedure istituite previste nel Codice Etico;
- ✚ i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
- la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.lgs. n. 231/2001;
 - il rispetto del principio della separazione delle funzioni in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
 - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la comunicazione all’organismo di vigilanza delle informazioni rilevanti.

IL RAPPORTO TRA I REQUISITI DEI DIVERSI MODELLI AI FINI DELL’EFFICACIA ESIMENTE DEGLI STESSI

<i>D.Lgs. n. 231/2001</i>	<i>Art. 30 D.Lgs. n. 80/2008</i>	<i>OHSAS e UNI-INAIL</i>
Evitare la commissione di reati presupposto	Evitare la commissione di reati in materia di sicurezza e salute del lavoro, assicurando il rispetto dei prescritti obblighi giuridici	Gestione dei rischi in un’ottica di miglioramento continuo
Sistematicità non espressamente certificata	Sistematicità non espressamente certificata	Sistematicità codificata
Adozione di un autonomo organismo di vigilanza	Adozione di un autonomo organismo di vigilanza	Sistema di controllo basato su <i>audit</i> di I° e di II° livello
Adozione di un efficace sistema disciplinare	Adozione di un efficace sistema disciplinare	Assenza di un sistema disciplinare



Idoneità ad esimere la Società dalla prevista responsabilità amministrativa, qualora efficacemente attuato	Idoneità ad esimere la Società dalla prevista responsabilità amministrativa, qualora efficacemente attuato	È necessario integrare i sistemi
--	--	----------------------------------

2. LINEE GUIDA PER UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (S.G.S.L.)

Come già fatto in precedenza rilevare, la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro costituisce parte integrante della gestione generale della Società e rappresenta uno dei principali profili "sensibili".

ICET INDUSTRIE S.p.a. - “Modello 231”

Un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) integra obiettivi e politiche per la salute e sicurezza nella progettazione e gestione di sistemi di lavoro e di produzione di beni o servizi.

Il SGSL definisce le modalità per individuare, all'interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti.

Il SGSL, che prevede un'adozione volontaria, potrà avere successo perché fermo restando il rispetto delle norme di legge:

- il monitoraggio è effettuato preferibilmente con personale interno all'impresa/organizzazione;
- non è soggetto a certificazione da parte terza imposta da norme di legge;
- è economicamente giustificabile, in quanto produce anche economie di gestione;
- si adatta alle specifiche caratteristiche dell'impresa/organizzazione;
- migliora le capacità di adattamento all'evoluzione di leggi, regolamenti e norme di buona tecnica;
- non è sottoposto, in quanto tale, al controllo delle autorità di vigilanza;
- coinvolge i lavoratori e i loro rappresentanti nel sistema di gestione.

Le finalità

Un SGSL è finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza che l'impresa/organizzazione si è data in una efficace prospettiva costi/benefici. Tale sistema, infatti, si propone di:

- **ridurre** progressivamente i costi complessivi della SSL compresi quelli derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro minimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti o i terzi (clienti, fornitori, visitatori, ecc.);
- **aumentare** l'efficienza e le prestazioni dell'impresa/organizzazione;
- **contribuire** a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
- **migliorare** l'immagine interna ed esterna dell'impresa/organizzazione.


Il SGSL opera sulla base della sequenza ciclica delle fasi di pianificazione, attuazione, monitoraggio e riesame del sistema, per mezzo di un processo dinamico. La capacità del sistema di raggiungere gli obiettivi pianificati deriva dall'impegno e dal coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali e soprattutto del livello più elevato.

Le sequenze esemplificative e generalmente applicabili delle fasi, quando l'SGSL è a regime, sono:

- **stabilire** una politica della salute e sicurezza sul lavoro, che definisca gli impegni generali per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;
- **identificare** le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili;

- **identificare** tutti i pericoli e valutare i relativi rischi per tutti i lavoratori, compresi i casi particolari, associati con i processi, le attività operative ed organizzative (comprese le interazioni fra gli addetti), le sostanze e i preparati pericolosi, ecc.;
- **identificare** gli altri soggetti potenzialmente esposti (quali, ad es. i lavoratori autonomi, dipendenti di soggetti terzi ed i visitatori occasionali);
- **fissare** specifici obiettivi appropriati, raggiungibili e congruenti con gli impegni generali definiti nella politica;
- **elaborare** programmi per il raggiungimento di tali obiettivi, definendo priorità, tempi e responsabilità ed assegnando le necessarie risorse;
- **stabilire** le modalità più appropriate in termini di procedure e prassi per gestire i programmi;
- **sensibilizzare** la struttura aziendale al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- **attuare** adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione per assicurarsi che il sistema funzioni;
- **avviare** le opportune azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;
- **effettuare** un periodico riesame per valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema nel raggiungere gli obiettivi fissati dalla politica della salute e sicurezza nonché per valutarne l'adeguatezza rispetto sia alla specifica realtà aziendale che ai cambiamenti interni/esterni modificando, se necessario, politica ed obiettivi della salute e sicurezza, tenendo conto dell'impegno al miglioramento continuo.

Il SGSL può essere rappresentato, ad esempio, secondo lo schema generale sotto riportato.



La politica per la sicurezza e salute sul lavoro

La politica per la salute e la sicurezza sul lavoro (in seguito siglata SSL) è definita e documentata dal vertice della Società nell'ambito della politica generale dello stesso.

La politica indica la visione, i valori essenziali e le convinzioni della Società sul tema della SSL e serve a definire la direzione, i principi d'azione e i risultati a cui tendere ed esprime l'impegno del vertice istituzionale nel promuovere nel personale la conoscenza degli obiettivi, la consapevolezza dei risultati a cui tendere, l'accettazione delle responsabilità e le motivazioni.

La politica aiuta a dimostrare verso l'interno:

- ✚ l'impegno della Società alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori verso l'esterno, che:
 - esiste un impegno concreto della Società in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
 - si privilegiano le azioni preventive;
 - l'organizzazione di ICERT INDUSTRIE S.p.a. tende all'obiettivo del miglioramento continuo.

La politica per la SSL include, tra l'altro:

- l'impegno al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla SSL;

- l’affermazione che la responsabilità nella gestione della SSL riguarda l’intera organizzazione dell’ICET, dal datore di lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze;
- l’impegno a considerare la SSL ed i relativi risultati come parte integrante della gestione della Società;
- l’impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione;
- l’impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- l’impegno a far sì che i lavoratori siano sensibilizzati e formati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia di SSL;
- l’impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza;
- l’impegno a riesaminare periodicamente la politica stessa ed il sistema di gestione attuato;
- l’impegno a definire e diffondere all’interno della Società gli obiettivi di SSL e i relativi programmi di attuazione.

Nel definire o aggiornare la politica di SSL si tiene conto:

- dell’attività svolta e della dimensione della Società;
- della natura ed il livello dei rischi presenti;
- della tipologia dei contratti di lavoro;
- dei risultati dell’analisi iniziale o del monitoraggio successivo.

La pianificazione

La concretizzazione della politica passa attraverso un processo di pianificazione che porta alla formulazione di uno specifico piano nell’ambito del SGSL.

La pianificazione per la SSL è coerente con il sistema generale di gestione adottato dalla Società.

I metodi utilizzati per pianificare il raggiungimento degli obiettivi di SSL sono gli stessi utilizzati per pianificare il raggiungimento degli altri obiettivi dell’ICET; in questo ambito le procedure organizzative/operative necessarie alla gestione della attività della Società vengono integrate dalle componenti di salute e sicurezza necessarie, senza creare duplicazioni e parallelismi.

I requisiti chiave del processo di pianificazione sono i seguenti:

- **definizione e graduazione** degli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o al miglioramento del sistema;
- **determinazione**, preferibilmente al momento della definizione degli obiettivi, dei criteri di valutazione idonei a dimostrare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi stessi;
- **predisposizione** di un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo contenente anche le mete intermedie, ove necessarie, l’individuazione delle

figure/strutture coinvolte nella realizzazione del piano stesso e l'attribuzione dei compiti e delle responsabilità relative;

- **definizione** delle risorse necessarie, comprese quelle economiche;

- **previsione** delle modalità di verifica dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi.

Questa pianificazione tiene inoltre conto delle:

- attività lavorative ordinarie e straordinarie, comprese le situazioni di emergenza;
- attività di tutto il personale (inclusi lavoratori con contratto atipico, fornitori, visitatori, ecc.), che ha accesso al luogo di lavoro e/o ha interferenza con le attività lavorative svolte;
- strutture, dei luoghi e dei metodi di lavoro, delle macchine, degli impianti, delle attrezzature, delle sostanze utilizzate, sia che siano quelle proprie della Società, sia che vengano fornite da terzi;
- modalità più adeguate a presidiare i processi aziendali così da prevenire le inefficienze nonché individuare e pianificare le attività di modifica organizzativa, strutturale, procedurale, produttiva, tecnologica, tenendo conto delle esigenze di tutela della SSL.


Struttura e organizzazione del sistema

La Società ha strutturato il SGSL seguendo i contenuti espressi nel presente documento, dando, comunque, attuazione a quanto esplicitato nella politica di SSL che la Società stesso ha definito.

Le responsabilità e la relativa autorità in materia di SSL sono definite in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale della Società.

Nella definizione dei compiti organizzativi e operativi della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori, sono esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse, nonché i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di SSL.

Sono altresì documentate e rese note a tutti i livelli aziendali le funzioni ed i compiti del Rspg e degli addetti, del Rls e degli addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del Medico competente.



Coinvolgimento del personale

ICET INDUSTRIE S.p.a. - “Modello 231”

L'efficace gestione della SSL richiede il sostegno e l'impegno dei dipendenti e le conoscenze e l'esperienza dei lavoratori sono una risorsa necessaria allo sviluppo di un SGSL.

La Società definisce modalità adeguate a realizzare il coinvolgimento dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti ed in particolare per attuare:

- ✓ la consultazione preventiva in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
- ✓ riunioni periodiche da effettuarsi con frequenza e modalità che tengano conto almeno delle richieste fissate dalla legislazione vigente.

29

In relazione alle esigenze ed alla struttura aziendale sono realizzare forme di coinvolgimento, utilizzando prioritariamente le riunioni previste per la gestione aziendale o anche attraverso gruppi o comitati di analisi e discussioni su particolari temi di SSL.

Altro ulteriore possibile mezzo di coinvolgimento è la raccolta di osservazioni e commenti sulle misure preventive adottate, sulla organizzazione del SGSL, sulle procedure ed i metodi di lavoro.

Tali osservazioni e commenti possono essere utilizzati, anche in fase di riesame del SGSL.

Formazione, addestramento, consapevolezza

La Società definisce e mantenere attive le modalità per assicurare che il personale sia ad ogni livello consapevole:

- dell'importanza della conformità delle proprie azioni rispetto alla politica ed ai requisiti del SGSL;
- delle conseguenze che la loro attività ha nei confronti della SSL;
- delle possibili conseguenze dovute ad uno scostamento da quanto fissato in materia di SSL.

La competenza è definita in termini di adeguata formazione, addestramento e/o esperienza.

Comunicazione, flusso informativo e cooperazione

La circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda è un elemento fondamentale per garantire livelli adeguati di consapevolezza ed impegno riguardo alla politica adottata in tema di SSL.

Il principio ispiratore della realizzazione del flusso informativo è quello della cooperazione tra tutti i soggetti interessati, interni e/o esterni alla Società. La cooperazione si realizza in una cultura aziendale che dia risonanza al flusso informativo tramite la partecipazione attiva di tutto il personale aziendale ed in particolare di tutti i lavoratori; maggiore è la condivisione delle informazioni e la

partecipazione attiva alla gestione del sistema, maggiore sarà la probabilità di prevenire gli infortuni e le malattie correlate al lavoro.

Il processo di comunicazione ed informazione è essenziale per far partecipare il personale e coinvolgerlo nel SGSL e nel raggiungimento degli obiettivi fissati per dare attuazione alla politica aziendale di SSL.

La direzione della Società definisce ed attua efficaci modalità di comunicazione su politiche, obiettivi, programmi e risultati, dovrebbe incoraggiare il ritorno di informazione in materia di SSL e la comunicazione interpersonale per migliorare gli aspetti relazionali.

Pertanto, il personale è:

- consultato, anche attraverso i suoi rappresentanti, sulle questioni afferenti alla SSL e soprattutto quando sono previsti cambiamenti che influenzano la SSL, oltre che nella successiva fase di attuazione;
- informato su chi ed in quale misura detiene responsabilità per la SSL e chi sono i soggetti che hanno incarichi specifici inerenti alla SSL nella Società.

A questo scopo si tende a realizzare:

- 1) una adeguata comunicazione interna per sviluppare la cooperazione fra tutti i livelli aziendali, finalizzata alla raccolta e diffusione delle informazioni, realizzando una corretta raccolta e diffusione (dall’alto verso il basso e dal basso verso l’alto) di informazioni pertinenti, attraverso l’utilizzo di strumenti adeguati in funzione delle specifiche esigenze e dimensioni della Società;
- 2) un’opportuna comunicazione esterna rivolta:
 - al personale esterno (committenti, fornitori, collaboratori esterni);
 - al pubblico (clienti, visitatori, soggetti interessati);
 - alle autorità;
- 3) la diffusione della politica della salute e sicurezza aziendale.

Documentazione

La documentazione è uno strumento organizzativo importante che consente ad una azienda la gestione nel tempo delle conoscenze pertinenti alla specifica realtà produttiva anche con l’obiettivo di contribuire alla implementazione ed al monitoraggio del sistema gestionale per la salute e la sicurezza della Società.

La documentazione è tenuta ed aggiornata al livello necessario richiesto per mantenere il sistema efficiente ed efficace, in modo che la documentazione sia funzionale al sistema ma non lo condizioni.

Le attività di consultazione, coinvolgimento, informazione e formazione del personale sono documentate e registrate.

La documentazione aziendale risponde alle esigenze di conoscenza per sviluppare e mantenere un sistema di gestione efficiente, in modo semplice e snello.

Integrazione della salute e sicurezza nei processi aziendali e gestione operativa

Per dare attuazione a quanto dichiarato nella politica di SSL il sistema di gestione della sicurezza va, pertanto, integrato ed essere congruente con la gestione complessiva della Società che assicura:

- ✚ che tutte le componenti aziendali siano sensibili ed attive rispetto agli obiettivi di SSL;
- ✚ che sia evitata la duplicazione di sforzi e spreco di risorse;
- ✚ che siano adeguate, chiare e definite le responsabilità di SSL;
- ✚ che venga promossa la collaborazione tra tutti i lavoratori;
- ✚ che le decisioni prese tengano conto degli effetti sulla SSL;
- ✚ che la valutazione dei risultati raggiunti dal personale e dalle strutture della Società tenga conto anche delle prestazioni fornite in materia di SSL.

31

La Società individua e definisce, sulla base di quanto fissato per il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza e per il funzionamento del SGSL, precise disposizioni alle funzioni aziendali interessate in materia di:

- assunzione e qualificazione del personale;
- organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
- acquisto di attrezzature, strumentazioni, materie prime, sussidiarie e di consumo;
- manutenzione normale e straordinaria;
- qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori.

La Società stabilisce inoltre le modalità di trattamento delle non conformità tramite l'attribuzione di autorità, responsabilità e risorse necessarie per intervenire tempestivamente.

Riesame del sistema


Dopo la conclusione del ciclo di monitoraggio interno, il vertice della Società, se necessario, riesamina le attività del sistema di gestione della sicurezza per valutare se il sistema sia adeguatamente attuato e si mantenga idoneo al conseguimento degli obiettivi e della politica della sicurezza stabilita dall'azienda.

Gli argomenti tipici del riesame sono:

- le statistiche infortuni
- i risultati dei monitoraggi interni
- le azioni correttive intraprese
- i rapporti sulle emergenze (reali o simulate)
- i rapporti dal responsabile designato dalla direzione sulle prestazioni complessive del sistema
- i rapporti sulla efficacia del sistema di gestione

ICET INDUSTRIE S.p.a. - "Modello 231"

- i rapporti sulla identificazione dei pericoli e sulla valutazione e controllo dei rischi.



3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

In via preliminare, è importante far rilevare che la ICET INDUSTRIE S.p.a. NON risulta al momento interessata da contestazioni riferite a reati di cui al D.lgs. 231/2001.

La medesima è stata comunque interessata, nel tempo, solamente da infortuni sul lavoro suscettibili di profili penalistici.

33

L'attività esercitata

ICET INDUSTRIE S.p.a., società per ultimo iscritta presso la C.C.I.A. di Siena dal 19 febbraio 1996, con REA 77350 (in precedenza SI032-4320), ha quale oggetto sociale:

- ✚ la progettazione e la costruzione di quadri ed apparecchiature elettriche, elettroniche, di strumentazione;
- ✚ la manutenzione degli stessi o anche di tipologie e costruttori diversi, incluso macchine elettriche statiche e rotanti;
- ✚ la progettazione, la costruzione, la manutenzione di impianti tecnologici di tipo industriale o civile, quali elettrici, di strumentazione, di regolazione, di illuminazione, telefonici, radiotelevisivi e di protezione da scariche atmosferiche, idraulici e idrosanitari, trasporto e utilizzazione liquidi gas vapori, sollevamento persone e cose, protezione antincendio, carpenterie e tubisterie, impianti industriali in genere, compresi quelli relativi al risparmio energetico.

La Società opera in buna misura in commesse ottenute a seguito di partecipazione a gare d'appalto, anche predisposte da enti gestori di energia.

L'ICET INDUSTRIE S.p.a. è attualmente in possesso delle seguenti certificazioni:

Divisione contratti:

- Certificato SOA
- Certificazione UNI EN ISO 9001:2015
- Certificazione UNI EN ISO 14001:2015
- Certificazione UNI EN ISO 45001:2018

Divisione componenti:

- Certificazione UNI EN ISO 9001:2015
- Certificazione UNI EN ISO 14001:2015
- Certificazione UNI EN ISO 45001:2018

- ✚ A.A.I. (Analisi Ambientale Iniziale),
- ✚ autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

La struttura di amministrazione

L'ICET INDUSTRIE S.p.a. ha i seguenti organi:

- ✚ il consiglio d’amministrazione (composto da quattro, in carica fino a revoca);
- ✚ il presidente del c.d.a., al quale è conferita la legale rappresentanza;
- ✚ tre amministratori delegati, secondo i poteri rispettivamente conferiti con specifici verbali del c.d.a.;
- ✚ diversi direttori tecnici e responsabili tecnici;
- ✚ un collegio sindacale, composto da un presidente, due membri effettivi e due supplenti;
- ✚ un revisore legale.

Struttura del modello organizzativo ex D.lgs. n. 231/2001

Il modello organizzativo è stato ipotizzato e predisposto sulla base delle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società.

Il Modello risponde all’esigenza di prevenire, per quanto possibile, la commissione dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001 attraverso la predisposizione di regole di comportamento specifiche.

Da ciò emerge chiaramente la differenza con il Codice Etico, che è strumento di portata generale, finalizzato alla promozione di una **etica aziendale**, ma privo di una specifica proceduralizzazione.

Il modello individua:

- ✚ **il sistema di governo della Società;**
- ✚ **l’assetto organizzativo;**
- ✚ **la metodologia che ha portato la Società a definire il proprio modello;**
- ✚ **la definizione dell’organismo di vigilanza;**
- ✚ **il sistema disciplinare;**
- ✚ **l’attività di formazione e comunicazione.**

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello sono coerenti con quelle del Codice Etico adottato dalla Società e dei relativi documenti attuativi, pur avendo il presente Modello.

Sotto tale profilo infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale allo scopo di esprimere dei principi di deontologia che l’ICET riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti.
- i documenti attuativi del Codice Etico, utilizzati per la gestione tecnico/economica dell’ICET, sviluppano operativamente i principi contenuti nello stesso.
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel D.lgs. n. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa da reato in base alle disposizioni

del decreto medesimo. Il Modello specifica quindi le regole che devono essere rispettate al fine di costituire una forma di esonero di responsabilità di cui al D.lgs. n.231/2001.

Scopo e campo di applicazione

L'ICET INDUSTRIE S.p.a., compreso ed approvato lo spirito della normativa in esame, ha sentito l'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nelle proprie attività istituzionali, con particolare e specifico riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro, a tutela della posizione e dell'immagine della Società e del lavoro dei dipendenti.


Ha pertanto ritenuto conforme alle proprie politiche istituzionali procedere alla definizione ed attuazione di un proprio Modello di organizzazione e gestione in coerenza con quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2001.

L'ICET ritiene che l'adozione del Modello, ancorché non obbligatoria, possa in ogni caso costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio della commissione dei reati contemplati dal decreto.

Il modello è stato predisposto tenendo presente le prescrizioni del Decreto, utilizzando, per quanto compatibili, le linee guida elaborate in materia da Confindustria ed approvate dal Ministero della giustizia.

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato, nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva, volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate nel Decreto.

In particolare, il Modello si propone le seguenti finalità:

-  **determinare** in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle aree di “attività a rischio”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, con conseguenze non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società stessa;
- ribadire** che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dall'ICET in quanto, anche laddove la Società ne traesse apparentemente vantaggio, le stesse sono comunque contrarie alla legge ed ai principi etico-sociali cui l'ICET si è sempre attenuta nell'espletamento della propria missione istituzionale e perseguite mediante il previsto sistema disciplinare;
- consentire** all'ICET, grazie ad un'azione di monitoraggio delle aree di attività “a rischio”, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Altri punti fondamentali del Modello sono:

- l’attività di sensibilizzazione a tutti i livelli organizzativi delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappa delle aree di attività “a rischio” della Società, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati previsti dal Decreto;
- l’attribuzione all’Organismo di Controllo di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico.

Modifiche ed integrazioni del modello

Modifiche ed integrazioni del Modello sono di competenza del consiglio di amministrazione; l’organismo di controllo può tuttavia intervenire sui necessari aggiornamenti del Modello, fornendo indicazioni specifiche anche in assenza di novità legislative.

L’organismo di controllo interno

Individuazione

L’Organismo di controllo dell’ICET INDUSTRIE S.p.a. di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 231/2011 è stato individuato nelle seguenti persone:

Dr. Gabriele LORINI, Presidente

CdL Sergio CAPPERUCCI, Segretario

Avv. Luigi PELLICCIA, Componente

La scelta delle persone sopra indicate è stata determinata, oltre che dalla individuale professionalità, dagli ulteriori requisiti di autonomia, indipendenza e continuità di azione che si richiedono per la funzione loro assegnata.

Compiti

All’Organismo di controllo dell’ICET è affidato il compito di vigilare:

- sull’osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reati contemplati nel Decreto;
- sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull’opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali.

Su un piano più strettamente operativo l'Organismo di controllo ha il compito di:

- **attivare** le procedure di controllo, tenendo presente che, anche per le aree di attività a rischio, una responsabilità primaria resta comunque demandata ai responsabili operativi e forma parte integrante del processo aziendale;
- **condurre** ricognizioni dell'attività dell'ICET ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto della Società;
- **effettuare** periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- **promuovere** idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti necessari;
- **raccogliere**, elaborare e **conservare** le informazioni rilevanti (comprese quelle provenienti dal personale dell'azienda o da terzi) per garantire il rispetto del Modello nonché aggiornare la lista di informazioni che debbono essere trasmesse all'Organismo di controllo o tenute a sua disposizione;
- **coordinarsi** con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine l'Organismo di controllo viene tenuto informato sulla evoluzione della attività nelle suddette aree a rischio e ha libero accesso a tutta la documentazione rilevante;
- **controllare**, l'effettiva presenza, la regolarità di tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta;
- **condurre** le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- **verificare** che gli elementi previsti le individuate tipologie di reati (adozione di clausole *standard*, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D.lgs. n. 231/2001, provvedendo in caso contrario ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- **coordinarsi** con i responsabili delle altre funzioni della Società per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione procedure, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.).

Rapporti informativi nei confronti degli organi dell'O.P.A.

Ogni anno l'Organismo di controllo trasmette al Consiglio di amministrazione dell'ICET un rapporto scritto sull'attuazione del Modello per le delibere di conseguenza.

L’Organismo di controllo potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di amministrazione dell’ICET e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Selezione, formazione e informativa

Selezione del personale

L’Organismo di controllo, in coordinamento con le altre funzioni organizzative interessate, valuterà l’opportunità di istituire uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione, che tenga conto delle esigenze dell’ICET in relazione all’applicazione del D.lgs. n. 231/2011.

Formazione del personale

La formazione del personale, ai fini dell’attuazione del Modello, è gestita informando l’Organismo di controllo e prevederà:

- l’informativa nella lettera di assunzione per i nuovi assunti; circolari di aggiornamento, quando necessario;
- la consegna del Codice Etico e dei documenti relativi ad eventuali procedure di sicurezza e salute sul lavoro.

Informativa a collaboratori

I collaboratori saranno informati sulle politiche dell’ICET e sulle procedure adottate sulla base del presente Modello e del Codice Etico.

Informazioni nei confronti dell’organismo di controllo

Dovrà essere portata a conoscenza dell’Organismo di controllo tutta la documentazione utile allo stesso per il corretto svolgimento del proprio compito.

Oltre alle informazioni di cui sopra debbono obbligatoriamente essere trasmesse all’Organismo di controllo le informazioni riguardanti:

- provvedimenti o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evince lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.lgs. n. 81/2008;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e dai dipendenti in caso di avvisi di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e dal D.lgs. n. 231/2001;
- eventuali rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di controllo e dai quali possono emergere fatti, atti, eventi od omissioni che possano esporre l’ICET INDUSTRIE S.p.a. al rischio di reato;

- le informazioni relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Sistema disciplinare

Ai fini di garantire una efficace applicazione del Modello è stato predisposto un sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.lgs. n. 231/2001 e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'ICET in piena autonomia indipendentemente dalle effettive conseguenze delle condotte stesse.

Sanzioni per il personale interno

A) lavoratori dipendenti

Le disposizioni del Modello sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai dipendenti, i cui comportamenti posti in essere in violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello e, più in generale, nella *policy* della Società in materia di sicurezza e salute sul lavoro, sono definiti come illeciti disciplinari. Tale violazione, quindi, potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni sanzione e conseguenza di legge, anche in ordine all'eventuale risarcimento del danno, nel rispetto, in particolare, degli articoli 2103, 2106 e 2118 del codice civile, dell'art. 7 della legge n. 300/1970, della legge n. 604/1996 e sue successive modificazioni ed integrazioni sui licenziamenti individuali, nonché dal c.c.n.l. applicato ai rapporti di lavoro subordinato, sino all'applicabilità dell'art. 2119 del codice civile, relativo al licenziamento per giusta causa.

In particolare, i provvedimenti disciplinari irrogabili sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- ✚ *richiamo verbale;*
- ✚ *ammonizione scritta;*
- ✚ *multa;*
- ✚ *sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;*
- ✚ *licenziamento.*

B) amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di amministratori dell'ICET, l'Organismo di controllo informerà l'intero consiglio di amministrazione, affinché assumano le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

ICET INDUSTRIE S.p.a. - “Modello 231”

In particolare, i provvedimenti disciplinari irrogabili sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- ✚ *richiamo scritto;*
- ✚ *sospensione temporanea dalla carica;*
- ✚ *revoca dalla carica.*

Misure nei confronti di collaboratori

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.lgs. n. 81/2008 potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di *partnership*, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento di danni qualora da tale comportamento derivino danni concreti all'ICET, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.lgs. n. 231/2001.

Misure nei confronti dei membri dell'Organismo di controllo

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri dell'Organismo di controllo, il consiglio di amministrazione dell'ICET provvederà ad assumere le iniziative ritenute più idonee coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

Verifiche periodiche

Almeno una volta all'anno l'Organismo di controllo procede a:

- ✚ **verificare** le attività di maggiore rilevanza sviluppate dalla Società in aree di attività a rischio;
- ✚ **verificare** l'effettivo funzionamento del presente Modello;
- ✚ **esaminare** tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno;
- ✚ **esaminare** gli eventi considerati rischiosi;
- ✚ **verificare** la consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal D.lgs. n. 81/2008, dalle disposizioni di legge di riferimento per gli altri profili “sensibili” e, comunque, dal D.lgs. n. 231/2001.

Come esito della verifica verrà stilato un rapporto da parte dell'Organismo di controllo che evidenzia eventuali manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.

Individuazione delle “attività sensibili”

L'ICET INDUSTRIE S.p.a. ha definito **attività sensibili a rischio di reato** quelle attinenti alle seguenti categorie:

- ✚ reati contro la Pubblica Amministrazione

- ✚ reati societari
- ✚ reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita
- ✚ reati in materia di violazione del diritto d'autore
- ✚ reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- ✚ reati ambientali
- ✚ reati tributari

Anche per l'attività esercitata e la presenza sul proprio mercato di riferimento, particolare interesse rivestono comunque le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (*ex* D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), ambientale, tributaria e di rapporti con la P.A.

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del Decreto stesso, nell'ipotesi in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società).

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui l'O.P.A. sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri e tale offerta o promessa non sia accettata.

Truffa in danno dello Stato, di altro Società pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Società pubblico o all'Unione Europea). Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla pubblica amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Società pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Aree a rischio

ICET INDUSTRIE S.p.a. - “Modello 231”

I reati sopra considerati trovano come presupposto l’instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la pubblica amministrazione di stati esteri).

Alla luce dei rapporti che l’ICET INDUSTRIE S.p.a. intrattiene con amministrazioni pubbliche, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono:

1. negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni con soggetti pubblici, ai quali si perviene mediante procedure negoziate;
2. negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure ad evidenza pubblica;
3. gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento di autorizzazioni, licenze, provvedimenti amministrativi occasionali /*ad hoc* necessari allo svolgimento di attività tipiche aziendali ed attività strumentali, e per la cura di adempimenti quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc. e nelle verifiche/accertamenti /procedimenti sanzionatori che ne derivano.
4. gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l’igiene sul lavoro e per la gestione di adempimenti, verifiche e ispezioni relativi alla produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero l’emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico;
5. gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni e nella gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all’assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
6. gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
7. gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
8. predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
9. gestione di procedimenti giudiziali o arbitrali;
10. gestione di attività istituzionali presso soggetti pubblici italiani e stranieri;
11. altre attività sensibili.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dal C.d.a.

Sono stati, inoltre, analizzati i seguenti processi di supporto:

- a) approvvigionamento di beni e servizi;
- b) conferimento di contratti di consulenza o prestazioni professionali;

- c) gestione dei pagamenti e delle risorse finanziarie;
- d) gestione delle utilità (omaggi, pubblicità, sponsorizzazioni, spese di rappresentanza, ecc.);
- e) selezione e assunzione del personale e incentivazione delle politiche retributive.

Il sistema organizzativo generale

La Società è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

1. chiara descrizione delle linee di riporto;
2. conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della società e nei confronti dei terzi interessati);
3. chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.

Le procedure interne sono, in generale, caratterizzate dai seguenti elementi:

- a) separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione. il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo;
- b) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- c) adeguato livello di formalizzazione.

Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure è caratterizzato da elementi di *certezza* ai fini della prevenzione dei reati e consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per *delega* quell'atto interno di attribuzione di funzioni, compiti e responsabilità; si intende per *procura* il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti istituzionali con la pubblica amministrazione, nazionale o straniera, devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della società nei confronti dei terzi deve corrispondere un atto interno che descriva il relativo potere di gestione;
- a ciascuna procuratore devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati ai poteri conferiti;

- le deleghe, le procure e le comunicazioni organizzative devono essere tempestivamente aggiornate ed essere coerenti con l'attività concretamente e oggettivamente svolta.

Principi generali di comportamento e di attuazione

Tutti i destinatari sono tenuti ad adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel D.lgs. n. 231/2001 ed in particolare sono tenuti a osservare i seguenti principi generali:

- ❖ stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la pubblica amministrazione;
- ❖ instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la pubblica amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- ❖ instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

È fatto espresso divieto a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, e a carico dei collaboratori esterni e *partner*, tramite apposite clausole contrattuali, di porre in essere:

- ✓ comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.lgs. n. 231/2001);
- ✓ comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarli;
- ✓ qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della pubblica amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti (sanciti anche dal Codice Etico adottato dall'ICET) è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia a pubblici funzionari;
- b) distribuire omaggi al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal codice etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro

familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;

c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della pubblica amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);

d) effettuare prestazioni in favore dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i partner stessi;

e) riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;

f) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

h) alterare il funzionamento di sistemi informativi e telematici o manipolare i dati in essi contenuti;

i) nessun tipo di pagamento può essere effettuato *cash* o in natura;

j) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità

Responsabile interno

Per tutte le aree a rischio vi è un soggetto interno, referente e responsabile delle attività a rischio, che, per quanto di sua competenza, garantisce il rispetto dei principi di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati.

Il medesimo collabora con i responsabili della Società nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo, comunicando tempestivamente eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello.

Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli applicabili alle aree a rischio individuate, è stato definito individuando per ognuna delle aree a rischio i seguenti standard di controllo:

a) **segregazione delle attività**: deve esistere segregazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;

- b) **norme**: devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile;
- c) **poteri di firma e poteri autorizzativi**: devono esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni;
- d) **tracciabilità**: il soggetto che firma le comunicazioni alla pubblica amministrazione deve assicurare la tracciabilità delle relative fonti e degli elementi informativi.

Di seguito sono riportati, per ciascuno processo di gestione delle provviste, gli standard di controllo applicabili.

Approvvigionamento di beni e servizi

- a) **procedure specifiche**: devono esistere norme aziendali relative all'approvvigionamento di particolari tipologie di beni e servizi (consulenze, prestazioni professionali) ovvero relative ad approvvigionamenti con particolari modalità attuative (es. con riferimento al fornitore unico, o in caso di urgenza);
- b) **trasparenza e tracciabilità**: le norme aziendali devono essere ispirate, per ciascuna fase del processo di approvvigionamento, a criteri di trasparenza (precisa individuazione dei soggetti responsabili, della valutazione delle richieste di approvvigionamento, della verifica che le richieste arrivino da soggetti autorizzati, della determinazione dei criteri che saranno utilizzati nelle varie fasi del processo e di esprimere le valutazioni sulle offerte tecniche ed economiche) e di tracciabilità delle operazioni effettuate;
- c) **modalità di approvvigionamento**: la scelta della modalità di approvvigionamento da adottare deve essere formalizzata e autorizzata a un adeguato livello gerarchico;
- j) **approvvigionamenti in condizioni di urgenza**: devono essere chiaramente definite le condizioni di urgenza in relazione alle quali si può commissionare direttamente la fornitura e devono essere definiti adeguati strumenti autorizzativi e di monitoraggio (report sottoposti ad adeguato livello gerarchico).

Conferimento consulenze e prestazioni professionali

- a) **autorizzazione formale**: deve esistere una autorizzazione formalizzata al conferimento dell'incarico, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità;
- b) **lista di fornitori**: l'incarico deve essere conferito sulla base di una lista di fornitori/consulenti/professionisti, gestita dall'unità competente.
L'inserimento/eliminazione dalla lista deve essere basato su criteri oggettivi.
L'individuazione all'interno della lista deve essere motivata e documentata;
- c) **documentazione**: devono esistere documenti giustificativi degli incarichi conferiti con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, approvati dal superiore gerarchico e archiviati.

ICET INDUSTRIE S.p.a. - "Modello 231"

Gestione dei flussi finanziari

- a) **autorizzazione formale:** deve esistere una autorizzazione formalizzata alla spesa/conferimento dell'incarico, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità;
- b) **documentazione:** devono esistere documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, validati dal superiore gerarchico e archiviati;
- c) **norme:** deve esistere una procedura che preveda il coinvolgimento di altri soggetti e/o funzioni per disposizioni di pagamento.

48

Selezione ed assunzione del personale

- a) **autorizzazione:** deve esistere un'autorizzazione formalizzata all'assunzione di personale;
- b) **procedure:** devono esistere procedure con criteri oggettivi di selezione dei candidati;
- c) **documentazione:** devono esistere documenti giustificativi delle assunzioni effettuate.

Reati societari

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Si tratta di due ipotesi di reato la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano per il verificarsi (art. 2622 c.c.) o meno (art. 2621 c.c.) di un danno patrimoniale nei confronti dei soci o dei creditori.

Questi reati si realizzano **(i)** tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero **(ii)** mediante l'omissione nei medesimi documenti di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; la condotta (commissiva od omissiva) sopra descritta deve essere realizzata in entrambi i casi con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e deve inoltre risultare idonea a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali, essendo in definitiva rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del reato ovvero di terzi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori", nonché coloro che secondo l'articolo 110 c.p. concorrono nel reato da questi ultimi commesso.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella diffusione notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Il reato può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Si tratta di due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo: la prima si realizza **(i)** attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle autorità pubbliche di vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero **(ii)** mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

La seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche autorità, attuato consapevolmente e in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità medesime.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali ed i liquidatori.

Estensione delle qualifiche soggettive (art. 2639 cod. civ.)

ICET INDUSTRIE S.p.a. - “Modello 231”

Per tutti i reati previsti dal paragrafo B.1, al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

50

Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:

1. redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge;
2. gestione dei rapporti con soci, società di revisione e collegio sindacale;
3. predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati e notizie relativi alla Società;
4. operazioni su strumenti finanziari;
5. rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio potranno essere disposte dal presidente del c.d.a.

Principi generali di comportamento e di attuazione

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i destinatari devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il codice etico di ICET INDUSTRIE S.p.a.;
- le istruzioni operative per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella Società.

E' quindi previsto l'espresso divieto a carico di tutti i destinatari (limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nei codici comportamentali adottati e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente- integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D.lgs. n. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali specificamente previste.

È fatto pertanto obbligo, da parte dei destinatari, di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure della Società, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società stesso;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi statutari, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. ogni membro del consiglio di amministrazione deve dare notizia agli altri amministratori di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta del Presidente, deve altresì astenersi dal compiere tali operazioni, investendo delle stesse il consiglio di amministrazione;
5. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Responsabile interno

Per tutte le aree a rischio vi è un soggetto interno, referente e responsabile delle attività a rischio, che, per quanto di sua competenza, garantisce il rispetto dei principi di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati.

Il medesimo collabora con i responsabili della Società nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo, comunicando tempestivamente eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello.

Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli applicabili alle aree a rischio individuate, è stato definito individuando per ognuna delle aree a rischio i seguenti standard di controllo

Predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati e notizie relativi alla Società

a) **ruoli e responsabilità**: i devono essere previsti con chiarezza e precisione ruoli e compiti dei responsabili coinvolti nella predisposizione e divulgazione di dati e notizie e deve essere prevista la separazione tra la funzione fornitrice dei dati, la funzione

ICET INDUSTRIE S.p.a. - “Modello 231”

incaricata della predisposizione del comunicato e la funzione che autorizza la diffusione dello stesso;

b) **tracciabilità**: il soggetto responsabile dell'emissione dei comunicati stampa e di elementi informativi similari deve assicurare la tracciabilità delle relative fonti e delle informazioni;

c) **comunicazione all'esterno e archiviazione**: deve esistere una disposizione aziendale formalizzata che identifichi ruoli e responsabilità per la comunicazione all'esterno e l'archiviazione del documento approvato;

d) **vincoli di confidenzialità**: devono esistere vincoli formalizzati (procedure o circolari interne, clausole contrattuali) per il mantenimento della confidenzialità delle informazioni rilevanti di cui dipendenti/consulenti esterni vengano a conoscenza. Tali vincoli devono espressamente prevedere il divieto di diffusione dell'informazione rilevante all'interno o all'esterno della Società, se non tramite il canale istituzionalmente previsto;

e) **sicurezza informatica**: devono esistere adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati, quali quelle contenute nel D.lgs. n. 196/2003.

Operazione su strumenti finanziari

a) **segregazione delle attività**: deve esistere segregazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;

b) **norme**: devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività;

c) **poteri di firma e poteri autorizzativi**: devono esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi;

d) **tracciabilità**: tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi.

Rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge

a) rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e no, da inviare a tali autorità;

b) rispetto degli obblighi di trasmissione alle autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle predette autorità (ad es.: bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari);

c) rispetto degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi.

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il bene giuridico tutelato dalla norma è il patrimonio. Il delitto di ricettazione può essere integrato da chiunque -senza che sia configurabile concorso nel reato presupposto - acquista,

riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto.

Per la ricorrenza della fattispecie in questione è necessario che il denaro o le cose provengano dalla commissione di un precedente delitto (ad es. furto, rapina, ecc.) che costituisce il presupposto della ricettazione. E', altresì, necessario che l'autore del reato abbia come finalità quella di perseguire - per sé o per terzi - un profitto, che può anche non essere di carattere patrimoniale.

Perché l'autore dei fatti sia punibile per il delitto di ricettazione è necessario che agisca con dolo - anche nella forma eventuale - ossia che sia a conoscenza della provenienza illecita del denaro o delle cose e le voglia acquistare, ricevere, occultare o, dolosamente, voglia intromettersi nel favorire queste condotte.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Il delitto di riciclaggio è un c.d. reato plurioffensivo, in quanto i beni tutelati dalla norma possono essere diversi, ossia l'amministrazione della giustizia, il patrimonio e, a seconda delle fattispecie, anche l'ordine pubblico ed economico.

Il delitto di riciclaggio punisce chiunque, senza che sia configurabile concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce denari, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la identificazione della loro provenienza delittuosa.

Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i titoli, i diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo (ad es. reati tributari, reati contro il patrimonio, ecc.) che ne costituisce il presupposto.

Perché l'autore dei fatti sia punibile per il delitto di ricettazione è necessario che agisca con dolo - anche nella forma eventuale - ossia che sia a conoscenza della provenienza illecita del denaro o delle cose e le voglia acquistare, ricevere, occultare o, dolosamente, voglia intromettersi nel favorire queste condotte.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Con riferimento al reato in questione gli interessi tutelati sono il patrimonio e, in generale, l'ordine economico. Salvo che la condotta sia riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 648 (ricettazione) o all'art. 648-bis (riciclaggio), è punibile chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, sempreché l'autore non abbia concorso alla realizzazione del reato presupposto (ad es. furto, reati tributari, reati di falso, ecc.) Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione della condotta tipica sopra descritta.

Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere quelle che possono comportare esborsi finanziari a favore di soggetti a rischio, includendo le attività riguardanti l'individuazione dei fornitori, la gestione delle anagrafiche sul sistema informatico, il ciclo di fatturazione ed i relativi pagamenti ed incassi. Il dettaglio delle attività a rischio di seguito indicate è contenuto in un documento interno di mappatura realizzato per l'implementazione di un sistema di gestione e controllo dei rischi di cui alla seguente parte speciale:

1. gestione anagrafiche fornitori (attività di inserimento e modifica dei dati presenti sul sistema gestionale in uso);
2. approvvigionamento di beni e servizi da terzi ed infragruppo (attività di individuazione, contrattualizzazione e contabilizzazione della fattura di acquisto);
3. gestione pagamenti (attività relative agli esborsi finanziari a fronte di approvvigionamenti di beni e servizi);
4. gestione anagrafiche clienti (attività di inserimento e modifica dei dati presenti sul sistema gestionale in uso)
5. gestione incassi (attività relative alla gestione degli incassi non automatici);
6. alienazione e dismissione cespiti (attività di individuazione dell'acquirente e contrattazione);
7. gestione rapporti con il canale di vendita (attività di gestione delle provvigioni);
8. gestione locazioni immobiliari uso ufficio ed uso tecnologico (attività di individuazione del proprietario dell'immobile e attività di contrattualizzazione);
9. gestione del personale (selezione ed assunzione e gestione amministrativa).

Principi generali di comportamento e di attuazione

i destinatari devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il codice etico di ICET INDUSTRIE S.p.a.;
- la procedura “gestione fornitori”;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella Società.

Tutti i destinatari (limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nei codici comportamentali adottati e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) devono attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che – considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

Responsabile interno

Per tutte le aree a rischio vi è un soggetto interno, referente e responsabile delle attività a rischio, che, per quanto di sua competenza, garantisce il rispetto dei principi di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati.

Il medesimo collabora con i responsabili della Società nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo,

comunicando tempestivamente eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello.

Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli applicabili alle aree a rischio individuate, è stato definito individuando per ognuna delle aree a rischio i seguenti standard di controllo:

- ❖ **segregazione dei compiti:** deve esistere segregazione dei compiti tra chi autorizza, chi esegue, chi contabilizza e chi controlla una determinata operazione, in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia un intero processo;
- ❖ **regole comportamentali:** deve essere effettuata la formalizzazione delle attività, evidenziando gli opportuni punti di controllo. Le operazioni aziendali devono essere regolate da una procedura definita e le attività estemporanee devono ottemperare almeno al principio della verificabilità;
- ❖ **poteri autorizzativi e di firma:** il sistema delle deleghe interne e delle procure ad agire verso l'esterno deve essere coerente con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e prevedere una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- ❖ **tracciabilità:** ogni operazione, transazione e azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua in modo tale che sia possibile in ogni momento l'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni delle stesse;
- ❖ **segnalazione anomalie:** deve esistere un sistema di controllo di gestione in grado di segnalare l'insorgere di situazioni di criticità;
- ❖ **formazione e comunicazione:** deve essere predisposto ed organizzato un piano di formazione del personale aziendale e di comunicazione interna sui contenuti del decreto e del Modello.

Violazione delle norme sul diritto d'autore

L'art. 25-*novies* del D.lgs. n. 231/2001 contempla alcuni reati previsti dalla legge sul diritto d'autore (e, in particolare, dagli artt. 171, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies*) quali, ad esempio, l'importazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; la riproduzione o il reimpiego del contenuto di banche dati; l'abusiva duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo o cinematografico; l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

ICET INDUSTRIE S.p.a. - “Modello 231”

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171, comma 1, lett. a-bis e comma 3, legge sul diritto d'autore)

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171, il D.lgs. n. 231/2001 ha preso in considerazione esclusivamente le seguenti due fattispecie:

- ❖ la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa;
- ❖ la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora venissero caricati sul sito Internet aziendale dei contenuti coperti dal diritto d'autore.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-bis legge sul diritto d'autore)

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati. Per i *software*, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi c.d. **pirata**.

Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto).

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un software originale.

Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:

1. tutte le attività aziendali svolte dai destinatari tramite l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad *internet*;
2. gestione dei sistemi informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione;
3. gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione;
4. utilizzo di *software* e banche dati;
5. gestione dei contenuti del sito *internet*.

Principi generali di comportamento e di attuazione

I destinatari si devono attenere -nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di ICET- a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei delitti informatici e di quelli commessi in violazione del diritto d'autore.

In particolare, sarà necessario:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni della Società chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi riferiti al rispettivo ruolo.

Salute e la sicurezza sul lavoro

L'organizzazione del lavoro

Come indicato nel D.V.R. a suo tempo redatto, le operazioni svolte da ciascun addetto nell'ambito delle relative attività lavorative vengono effettuate nel rispetto delle proprie competenze tecniche, nonché dell'esperienza nel tempo individualmente acquisita.

L'ICET si avvale della collaborazione di imprese esterne, essenziali per l'esecuzione di contratti d'appalto, in possesso di specifici profili professionali.

L'attività delle imprese appaltatrici è coordinata dal personale tecnico ed amministrativo della Società, secondo lo specifico, formalizzato organigramma funzionale, qui da intendersi integralmente richiamato.

Più in generale, sempre con riguardo all'affidamento ad imprese appaltatrici e/o a lavoratori autonomi di opere o servizi all'interno della propria struttura e, comunque, nell'ambito dell'intero ciclo d'attività della Società, la stessa, sulla scorta delle specifiche previsioni contenute nell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, provvede a:

- ✓ **verificare** l'idoneità professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi;
- ✓ **gestire** il rapporto contrattuale assicurando il necessario scambio di informazioni riguardo ai rischi specifici ed alle relative misure di prevenzione, tanto proprie quanto dell'azienda appaltatrice;
- ✓ **promuovere** la collaborazione finalizzata alla messa in atto delle necessarie misure di tutela aggiuntive ed al coordinamento delle attività lavorative da realizzarsi in comune o in modo simultaneo, anche per eliminare o almeno ridurre al minimo i rischi interferenziali.

A tal fine, sempre ai sensi del richiamato art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, l'ICET predispone i relativi D.U.V.R.I.

Delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Al fine di assicurare una corretta comprensione da parte di tutti i destinatari del presente Modello, vengono di seguito riportate una serie di definizioni inerenti gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 81/2008 (e successive modificazioni ed integrazioni); in particolare:

- per **datore di lavoro** si intende il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
- per **responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)** si intende il soggetto in possesso dei requisiti indicati dall'art. 32 del D.lgs. n. 81/2008,

formalmente incaricato dal datore di lavoro per il coordinamento del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

□ per **medico competente** si intende il medico, in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 D.lgs. n. 81/2008, formalmente nominato dal Datore di Lavoro, il quale collabora con la Società nella valutazione dei rischi, effettuando in particolare la sorveglianza sanitaria, oltre a tutti gli altri compiti di cui al D.lgs. n. 81/2008;

□ per **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** si intende la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

□ per **documento di valutazione dei rischi (DVR)** si intende la relazione periodica sulla valutazione dei rischi esistenti, redatta a seguito di adeguata valutazione degli stessi, tenendo altresì in considerazione, a titolo esemplificativo: l'individuazione delle specifiche misure adottate dalla Società per la prevenzione e la protezione, i dispositivi di protezione individuale utilizzati dai lavoratori e la loro idoneità rispetto all'attività svolta, le verifiche periodiche svolte ed i programmi di formazione di dipendenti/collaboratori pianificati dalla Società;

□ per **dispositivi di protezione individuale (DPI)** si intendono i dispositivi per la protezione dei lavoratori esposti a qualsivoglia rischio, i quali vengono distribuiti a dipendenti/collaboratori, con garanzia, da parte della Società, dell'idoneità degli stessi e del loro buono stato di funzionamento;

□ per **Aspp (addetti al Servizio di prevenzione e protezione)** si intendono i soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D.lgs. n. 81/2008 facenti parte del Servizio di prevenzione e protezione;

□ per **cantiere temporaneo o mobile o cantiere** si intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile così come individuati nell'allegato X del D.lgs. n. 81/2008, ovvero, a titolo esemplificativo, lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile, di ingegneria civile gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per i lavori edili o di ingegneria civile;

□ per **committente** si intende il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera edile o di ingegneria civile, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione, secondo quanto disposto dagli artt. 88 e segg. del D.lgs. n. 81/2008;


□ per **coordinatore per l'esecuzione** si intende il soggetto diverso dal datore di Lavoro dell'impresa affidataria ed esecutrice, o un suo dipendente o l'RSPP da lui designato (salvo il caso di coincidenza tra committente ed impresa esecutrice,

ICET INDUSTRIE S.p.a. - "Modello 231"


in cui tale incompatibilità non opera), incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori tra l'altro, di verificare, con le opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni di loro pertinenza contenute nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e di verificare altresì l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), assicurandone la coerenza con il primo;

□ per **coordinatore per la progettazione** si intende il soggetto, incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori, tra l'altro, di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento e di predisporre il fascicolo dell'opera;

□ per **datore di lavoro committente** si intende il soggetto che affida lavori, servizi o forniture ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, secondo quanto disposto dall'art. 26 del D.lgs n. 81/2008.



ICET INDUSTRIE S.p.a. - "Modello 231"



61

Aree/attività che si ritengono a rischio di commissione dei reati

Dall'analisi della situazione attualmente in essere è emerso che, in ICET, le aree e correlate attività sensibili che si ritengono a rischio di commissione di reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001 sono quelle specificamente individuate nel DVR qui integralmente richiamato, in particolare quelle aventi ad oggetto la gestione degli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e da ulteriore legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per quanto riguarda l'attività della Società, possono a titolo esemplificativo essere individuate le seguenti occasioni di:

- ❖ infortuni di vario tipo;
- ❖ impatti fisico-traumatici (inciampi, cadute, tagli, abrasioni, ecc.) di diversa natura connessi alle caratteristiche inerenti all'ambiente di lavoro;
- ❖ esposizione ad agenti fisici che interagiscono quali: microclima (climatizzazione dell'ambiente per quanto attiene alla temperatura, umidità relativa, ventilazione, calore radiante, condizionamento); illuminazione (livelli di illuminamento ambientale e dei post di lavoro in relazione alla tipologia della lavorazione); esposizione a polvere e ad eventuali microrganismi in essa presenti; rischio elettrico; incendio;
- ❖ attività di manutenzione e movimentazione di mobili, arredi e delle attrezzature in uso alla Società;
- ❖ attività lavorative con utilizzo di videoterminali.

Specifici principi - regole di comportamento - protocolli da adottare

Con riferimento alle aree e correlate attività sensibili vengono di seguito richiamati i principi specifici delineati al fine di disciplinare le attività realizzate nell'ambito della gestione degli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e da ulteriore legislazione

ICET INDUSTRIE S.p.a. - “Modello 231”

vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dettagliatamente suddivisi per categoria di adempimenti ai quali l'ICET si è conformato.

In particolare:


- ✓ Relativamente all'**organizzazione della struttura e alla definizione dei ruoli**, l'ICET:
 - ha designato quale Rspg un soggetto interno, dotato dei requisiti previsti dal D.lgs. n. 81/2008, affiancato da un consulente esterno;
 - ha designato inoltre addetti al Spp e specificamente nominato il personale abilitato alla guida dei carrelli elevatori;
 - ha nominato il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria.
- ✓ Relativamente alla predisposizione ed aggiornamento della **documentazione necessaria**, l'ICET:
 - ha predisposto e costantemente aggiorna il DVR, nonché le rispettive modalità di attuazione e monitoraggio, ed il DUVRI, nei quali sono attentamente valutati tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, gli *standard* individuati e le modalità di mantenimento degli stessi. Tale documento è custodito presso i locali della Società;
 - ha adottato un registro infortuni;
 - registra ed archivia tutta la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti prescritti in materia dalla normativa vigente.
- ✓ Relativamente alle **misure di sicurezza e prevenzione, con particolare riferimento alla gestione delle emergenze e del rischio incendio**, l'ICET:
 - ha adottato tutte le misure necessarie per la salute e sicurezza dei lavoratori, designando preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - ha comunicato a tutti i lavoratori le misure di prevenzione, fornendo in particolare informazioni in riferimento alle modalità di abbandono, da parte dei lavoratori, della propria postazione e dei locali della Società, al verificarsi dell'emergenza.
- ✓ Relativamente alla **formazione dei lavoratori**, l'ICET:
 - effettua la periodica attività di formazione di tutti i dipendenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, adeguandola ai rischi ai quali ciascun lavoratore è esposto nell'esecuzione delle proprie attività;
 - garantisce che l'attività formativa sia sufficiente ed adeguata rispetto alle attività svolte dal lavoratore e alle mansioni alle quali lo stesso è adibito;
 - ripete la sopraccitata attività formativa ogni qualvolta il lavoratore è trasferito o adibito a mansioni differenti.
- ✓ Relativamente all' **informazione dei lavoratori**, l'ICET:

- fornisce adeguata informativa ai dipendenti ed ai nuovi assunti sui rischi connessi ed insiti nell'attività espletata, le misure di prevenzione e protezione adottate, il nominativo del Rsp, del Medico Competente e degli eventuali altri soggetti nominati per garantire l'adempimento del D.lgs. n. 81/2008 e di ulteriore normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - si adopera affinché i lavoratori siano correttamente e tempestivamente informati circa il corretto utilizzo dei DPI.
- ✓ Relativamente all'**attività di monitoraggio e controllo**, l'ICET:
- programma e svolge attività di vigilanza sistematica con riferimento al rispetto delle istruzioni di lavoro impartite ai lavoratori.
- ✓ Relativamente ai **contratti stipulati con soggetti terzi** nell'ambito delle aree e attività sensibili:
- la scelta dei fornitori, appaltatori consulenti esterni e/o collaboratori avviene sulla base di criteri di serietà e competenza del professionista/collaboratore e l'assegnazione degli incarichi deve avvenire sulla base di un processo decisionale che garantisca la segregazione dei compiti e delle responsabilità;
 - i fornitori, appaltatori, consulenti esterni e/o collaboratori prendono visione del Modello ed impegnarsi a rispettarne le previsioni, secondo quanto stabilito in specifiche clausole, inserite/aggiunte al contratto stipulato tra gli stessi e l'ICET, che prevedono, in ipotesi di violazione di tali previsioni, la risoluzione del suddetto contratto;
 - i contratti con i fornitori e gli appaltatori, nonché gli incarichi con consulenti e/o collaboratori sono definiti per iscritto, con evidenziazione di tutte le condizioni ad essi sottese, nonché della dichiarazione di impegno a rispettare il Modello e delle conseguenze nel caso di violazione;

L'organigramma della sicurezza

L'attuale organigramma della sicurezza secondo i criteri di cui al D.lgs. n. 81/2008 è al momento il seguente (organigramma valido anche per i profili organizzativi e di responsabilità ambientale)

ICET INDUSTRIE S.p.a. - "Modello 231"



Non sono state previste deleghe di funzioni, fatte salve quelle che il c.d.a. ha attribuito ai propri amministratori delegati.

Sono stati formalmente nominati diversi proposti.

La Società si avvale anche di un consulente esterno, esperto in materia di sicurezza e salute del lavoro.

Tutte le nomine e gli incarichi sono stati formalizzati.

Il nominativo dei RIs è stato notificato all'Inail di Siena.

Gli obblighi documentali ex D.lgs. n. 81/2008

In attuazione delle disposizioni contenute, prima nel D.lgs. n. 626/1994, poi nel D.lgs. n. 81/2008, l'ICET ha predisposto la seguente documentazione:

- ❖ documento di valutazione dei rischi (D.V.R.)
- ❖ piano di emergenza ed evacuazione;
- ❖ documento unico di valutazione dei rischi interferenti (D.U.V.R.I.).

Tutti gli indicati documenti sono periodicamente aggiornati.

Reati ambientali

Il 16 agosto 2011 è entrato in vigore il nuovo art. 25-undecies del D.lgs. n. 231/2001 che ha introdotto la fattispecie dei reati ambientali.

ICET INDUSTRIE S.p.a. - “Modello 231”

I reati specifici sono ricompresi nei seguenti:

- ✚ codice penale (art. 727-*bis* e art. 733-*bis*);
- ✚ d.lgs. n. 152/2006 (codice dell’ambiente) integrato con il d.lgs. n. 128/2010 e d.lgs. n. 205/2010;
- ✚ legge n. 150 del 7 febbraio 1992 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione;
- ✚ legge n. 549 del 28 dicembre 1993 sulla tutela dell’ozono stratosferico;
- ✚ d.lgs. n. 202/2007 sull’inquinamento provocato dalle navi.

65

Più nel dettaglio, i reati sono i seguenti:

- ✚ art. 727-*bis* cod. pen. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
- ✚ art. 733-*bis* cod. pen. - danneggiamento di *habitat*;
- ✚ art. 29-*quaterdecies* d.lgs. n. 152/2006 - esercizio non autorizzato di attività industriali;
- ✚ art. 137 d.lgs. n. 152/2006 - nuovi scarichi non autorizzati di acque reflue;
- ✚ art. 256 d.lgs. n. 152/2006 - attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- ✚ art. 257 d.lgs. n. 152/2006 - bonifica dei siti;
- ✚ art. 258 d.lgs. n. 152/2006 - falsità nei certificati;
- ✚ art. 259 d.lgs. n. 152/2006 - traffico illecito di rifiuti;
- ✚ art. 260 d.lgs. n. 152/2006 - attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti;
- ✚ art. 260-*bis* d.lgs. n. 152/2006 - sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
- ✚ art. 279 d.lgs. n. 152/2006 - esercizio non autorizzato di stabilimento;
- ✚ art. 1 legge n. 150/1992 - traffico non autorizzato di esemplari;
- ✚ art. 2 legge n. 150/1992 - Incolumità esemplari;
- ✚ art. 3-*bis* legge n. 150/1992 - falsificazione certificati;
- ✚ art. 3 legge n. 549/1993 - cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive;
- ✚ art. 8 d.lgs. n. 202/2007 - inquinamento doloso;
- ✚ art. 9 d.lgs. n. 202/2007 - Inquinamento colposo.

A ben vedere, siamo in presenza di reati di nove tipi di attività illecite (così come definito dall’art. 3 della direttiva 2008/99/CE), poste in essere intenzionalmente o con grave negligenza e qualora provochino danni alla salute delle persone (decesso o lesioni gravi), ovvero un danno rilevante alle componenti naturali dell’ambiente (un significativo deterioramento della qualità dell’aria, del suolo, delle acque, della fauna o della flora) e precisamente:

- ❖ scarico, emissione o immissione illeciti nell’aria, nel suolo o nelle acque, di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti;

- ❖ raccolta, trasporto, recupero o smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di queste operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché l'attività di gestione di rifiuti effettuata dal commerciante o intermediario;
- ❖ spedizione di rifiuti transfrontalieri effettuata in quantità non trascurabile in un'unica operazione o in più operazioni che risultino fra di loro connesse;
- ❖ esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate sostanze o preparati pericolosi;
- ❖ fabbricazione, trattamento, deposito, uso, trasporto, esportazione o importazione di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose;
- ❖ uccisione, distruzione, possesso o prelievo di quantità non trascurabili di specie animali vegetali selvatiche protette;
- ❖ commercio di quantità non trascurabili di specie animali o vegetali selvatiche protette di parti di esse o di prodotti derivati;
- ❖ significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto;
- ❖ produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato o uso di sostanze che riducano lo strato di ozono.

L'art. 4 della citata direttiva 2008/99/CE prevede inoltre che siano qualificate come reati le condotte di favoreggiamento e di istigazione a commettere intenzionalmente talune delle suddette attività.

In considerazione della natura dell'attività esercitata, la Società ha individuato, al suo interno, alcuni processi sensibili nei quali, in astratto, si potrebbero realizzare le condotte vietate dal d.lgs. n. 231/2001.

Prescrizioni relative ai reati ambientali

I destinatari del Modello, cioè tutti coloro che operano per e con ICET INDUSTRIE S.p.a., inclusi i componenti degli organi sociali e in particolare quelli che, a qualunque titolo, sovrintendono o controllano le attività di smaltimento dei rifiuti prodotti da ICET, per conto o nel suo interesse devono seguire i principi di comportamento di carattere generale indicati di seguito.

In via generale occorre tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne ed è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*undecies* del d.lgs. n. 231/2001. In particolare, coerentemente con il rispetto dei principi deontologici che da sempre hanno guidato l'agire di ICET, vengono di seguito elencati divieti e obblighi di fare che devono essere osservati da tutto il personale con riferimento alle attività di smaltimento rifiuti prodotti; in particolare è fatto obbligo ai destinatari del presente Modello di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- + osservare rigorosamente norme, regolamenti e procedure in materia ambientale che disciplinano lo svolgimento delle attività lavorative presso i locali utilizzati da ICET;
- + attenersi, ciascuno nella misura e con le modalità richieste dalle proprie funzioni alle disposizioni vigenti in ordine alle modalità della raccolta differenziata;
- + procedere allo smaltimento dei rifiuti prodotti da ICET incaricando dell'adempimento di che trattasi enti terzi autorizzati alla raccolta nel rispetto delle procedure autorizzative interne;
- + osservare le regole e le procedure di redazione del registro di carico-scarico rifiuti;
- + ottenere evidenza dai fornitori e dagli altri soggetti terzi, ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura delle prestazioni rese, del rispetto delle normative ambientali;
- + segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze.

Più nello specifico, ove applicabili in relazione alle singole attività interessate, vengono individuati i seguenti profili gestionali.

Gestione degli adempimenti legislativi in merito agli scarichi liquidi

Per tale attività è necessario:

- ❖ individuare i punti di scarico presenti nelle centrali/impianti;
- ❖ rispettare il divieto di scarico di acque reflue sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;
- ❖ ottenere le autorizzazioni necessarie per lo scarico delle acque reflue industriali;
- ❖ mantenere e rinnovare entro i termini previsti dalla legislazione vigente le autorizzazioni agli scarichi di acque reflue industriali;
- ❖ presentare una nuova domanda di autorizzazione in caso di modifica degli scarichi;
- ❖ verificare periodicamente i parametri chimico-fisici prescritti nell'autorizzazione al fine di rispettare i limiti di emissione;
- ❖ rispettare le prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti;
- ❖ rispettare i divieti imposti dalla normativa vigente, tra i quali il divieto di diluizione, poiché i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- ❖ dotare ogni scarico di pozzetto d'ispezione posizionato a monte dello scarico stesso;
- ❖ campionare le acque per la verifica dell'eventuale superamento dei limiti tabellari, immediatamente prima dello scarico nel corpo ricettore;
- ❖ rendere accessibili tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli assimilati ai domestici, per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo;

- ❖ verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione dei rifiuti

Per tale attività è necessario:

- ❖ individuare la figura giuridica di produttore per ogni specifica attività dalla quale vengono originati rifiuti, sulla base di una analisi iniziale del processo di produzione dei rifiuti che valuti tipologia dei rifiuti prodotti, modalità e tempi degli eventuali controlli radiometrici per il loro allontanamento. Qualora il produttore di rifiuti fosse una ditta esterna, ICET sarà tenuta a vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti convenzionali prodotti all'interno delle aree di sito;
- ❖ effettuare la caratterizzazione di base dei rifiuti, mediante attribuzione del codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), al fine di eseguire una corretta gestione degli stessi, sul sito ed al di fuori di esso e determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica. Nel caso di dubbia attribuzione del codice CER, soprattutto ai fini dell'attribuzione delle caratteristiche di pericolosità, prevedere l'esecuzione di analisi chimiche per la corretta identificazione del rifiuto, presso laboratori qualificati e accreditati;
- ❖ aggiornare i registri di carico e scarico all'atto di produzione e movimentazione del rifiuto;
- ❖ gestire il deposito temporaneo dei rifiuti in accordo con la legislazione vigente;
- ❖ gestire lo stoccaggio preliminare e la messa in riserva dei rifiuti in accordo con le relative autorizzazioni;
- ❖ compilare ed emettere i formulari di identificazione dei rifiuti relativi al trasporto fuori dal sito;
- ❖ richiedere e verificare le autorizzazioni necessarie a tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento);
- ❖ verificare l'accettazione del sito di destinazione tramite ricezione della quarta copia del formulario; a partire dalla data di avvio del Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), si dovrà: compilare la scheda Sistri - Area registro cronologico, compilare la scheda Sistri - Area movimentazione, verificare l'accettazione del sito di destinazione tramite ricezione di e-mail dal Sistri;
- ❖ verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla bonifica di siti inquinati

Per tale attività è necessario:

- ❖ al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito adottare, entro 24 ore successive all'evento, le misure necessarie di prevenzione della diffusione della eventuale contaminazione, nonché darne immediata comunicazione agli enti preposti;

- ❖ effettuare una indagine preliminare allo scopo di individuare le concentrazioni dei parametri oggetto del potenziale inquinamento. In caso di accertamento della presenza di contaminazione, effettuare una comunicazione immediata agli enti preposti con descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza adottate;
- ❖ presentare, con la tempistica prevista dalla legislazione vigente, agli enti preposti il piano di caratterizzazione del sito inquinato da sottoporre alla loro autorizzazione;
- ❖ dopo l'approvazione del piano di caratterizzazione effettuare, nei tempi previsti dalla legislazione vigente, la presentazione alla regione dei risultati dell'analisi di rischio sito specifica, eseguita sulla base delle risultanze della caratterizzazione;
- ❖ a seguito della valutazione e validazione della suddetta analisi il sito viene dichiarato inquinato o non inquinato.

Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione delle emissioni in atmosfera; per tale attività è necessario:

- ❖ verificare, in relazione alle disposizioni previste dalla legislazione vigente, la necessità di ottenere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata con riferimento all'intero stabilimento;
- ❖ provvedere all'ottenimento dell'autorizzazione nei tempi previsti dalla legislazione vigente ed attuare, per gli impianti non ancora autorizzati, i controlli previsti nell'ambito dei disposti legislativi ad essi applicabili;
- ❖ attuare le disposizioni previste dall'autorizzazione in merito a: modalità di captazione e di convogliamento (per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili), rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni, metodi di campionamento e di analisi, periodicità dei controlli di competenza;
- ❖ mantenere e rinnovare entro i termini previsti dalla legislazione vigente le autorizzazioni alle emissioni;
- ❖ presentare una nuova domanda di autorizzazione in caso di modifica sostanziale dello stabilimento;
- ❖ verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGISLATIVI IN MERITO ALLA GESTIONE DI SOSTANZE OZONO LESIVE

Per tale attività è necessario:

- ❖ verificare l'esistenza di eventuali impianti contenenti sostanze ozono lesive, individuando anche il tipo di sostanza utilizzata;
- ❖ verificare che eventuali sostanze ozono lesive, presenti all'interno di dispositivi o impianti, siano impiegate in applicazioni consentite dalla legislazione vigente.

Nel caso in cui venissero individuati impianti o dispositivi contenenti sostanze ozono lesive non consentite, si dovrà provvedere, per mezzo di ditte specializzate, alla loro sostituzione con sostanze autorizzate;

- ❖ sottoporre a controllo periodico della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione le apparecchiature e gli impianti di refrigerazione, di condizionamento d'aria e le pompe di calore contenenti clorofluorocarburi o idroclorofluorocarburi in quantità superiore ai 3 kg;
- ❖ custodire un libretto di impianto conforme al modello previsto dalla legislazione vigente;
- ❖ nel libretto di impianto devono essere registrate le operazioni di recupero e di riciclo, il momento dei controlli, i risultati dei controlli. Le operazioni di recupero di clorofluorocarburi o idroclorofluorocarburi contenuti nel circuito frigorifero di impianti e apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, devono essere effettuate con dispositivi conformi;
- ❖ verificare che l'impiego di idroclorofluorocarburi nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori sia per quelle applicazioni consentite dalla legislazione vigente;
- ❖ verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

Attuazione degli adempimenti legislativi in merito ai siti ed alle specie protette

Per tale attività è necessario:

- ❖ verificare se le aree di centrali/impianti ricadano all'interno o nelle vicinanze di aree protette;
- ❖ attuare la procedura di valutazione di incidenza nei casi in cui gli interventi, le attività ed i progetti da realizzare nell'ambito di una Centrale/Impianto ricadono all'interno di aree protette; nel caso in cui le suddette attività vengano svolte all'esterno di siti protetti, occorre effettuare un'analisi preliminare finalizzata a identificare i possibili effetti del progetto sul sito stesso, a valutare la significatività di tali effetti e, quindi, a stabilire la necessità di redigere la relazione di valutazione di incidenza solamente se le suddette attività, pur sviluppandosi all'esterno dell'area protetta, potrebbero comportare ripercussioni sullo stato di conservazione degli habitat stessi;
- ❖ nei casi in cui il progetto può avere incidenze significative su un sito protetto occorre presentare alle autorità competenti una relazione di incidenza, finalizzata alla conseguente valutazione effettuata dall'ente. Per i progetti assoggettati a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la valutazione d'incidenza è compresa nell'ambito della stessa procedura. A tal fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere un'apposita sezione riguardante le verifiche relative alla compatibilità del progetto con le finalità conservative degli habitat e delle specie presenti nell'area protetta.

Formalizzazione dei ruoli e delle competenze, nonché delle relative responsabilità gestionali; per detta attività è necessario:

- ❖ predisporre un'organizzazione aziendale adeguata a presidiare i rischi di commissione dei reati ambientali;
- ❖ formalizzare l'organizzazione aziendale, completa della specifica individuazione di compiti e funzioni assegnati, attraverso idonei strumenti e procure.

Adeguate attività di informazione e formazione dei lavoratori; per detta attività è necessario prevedere:

- ❖ strumenti di informazione di tutti i lavoratori;
- ❖ strumenti di informazione e formazione dei lavoratori che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, operano nell'ambito delle attività operative a rischio di reato;
- ❖ strumenti di informazione ai lavoratori delle ditte esterne che operano nei siti ICET.

Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni in materia ambientale; per detta attività è necessario:

- ❖ prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza ambientale da parte dei lavoratori, individuando all'interno della propria unità produttiva specifiche figure a ciò deputate;
- ❖ predisporre norme interne di protezione e sicurezza ambientale adeguate ai rischi in materia ambientale.

Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge

Per detta attività è necessario:

- ❖ acquisire e conservare la documentazione inerente agli adempimenti a leggi, regolamenti e norme di tutela ambientale;
- ❖ conservare la documentazione inerente agli iter autorizzativi, alle autorizzazioni, alle certificazioni e ogni documentazione inerente, nonché gli eventuali atti aggiuntivi o di modifica;
- ❖ conservare la documentazione inerente alla regolamentazione interna aziendale.

Verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate

Per detta attività è necessario:

- ❖ verificare ed eventualmente integrare le procedure interne di prevenzione dei reati ambientali, tenendo conto di tutte le attività svolte in materia di gestione della tutela ambientale;
- ❖ effettuare un costante monitoraggio delle procedure aziendali, assicurando una adeguata e tempestiva revisione delle stesse, specie in caso di eventuale aggravamento del rischio o in caso di emergenza.

Verifiche periodiche di attuazione ed efficacia del sistema di gestione aziendale e di conformità dello stesso alle norme ISO 9001

Per detta attività andranno svolti:

- ❖ cicli periodici di *audit* integrati qualità/ambiente/sicurezza;
- ❖ verifiche periodiche di sorveglianza da parte dell’organismo di certificazione, che ne certifica la conformità alle norme sui sistemi di gestione (attualmente limitata alla ISO 9001).

Previsione di idonei sistemi di controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in materia ambientale e di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività richiamate

Per detta attività è necessario:

- ❖ monitorare la normativa ambientale e gli adempimenti dalla stessa richiesti;
- ❖ verificare periodicamente il rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dalla legislazione ambientale di riferimento in relazione al semestre precedente;
- ❖ assicurare la conservazione e l’aggiornamento, sia su supporto informatico che cartaceo, dei rapporti semestrali di verifica del mantenimento della conformità legislativa in campo ambientale convenzionale per centrali/impianti, finalizzati alla verifica di cui al punto precedente.

Rendicontazione delle prestazioni e idonea informativa alle competenti strutture aziendali e all’organismo di vigilanza, per detta attività è necessario:

- ❖ prevedere un efficace sistema di coordinamento e di adeguati flussi informativi tra le strutture aziendali competenti di sito e le strutture centrali;
- ❖ redigere dei report periodici, da inviare all’Organismo di Vigilanza (OdV), nei quali siano sintetizzati i dati sulla gestione e smaltimento dei rifiuti e sul sistema di gestione della materia ambientale.

Reati tributari

Con la legge 157/2019 (di conversione del decreto legge 124/2019), è stato introdotto nel D.lgs. 231/2001 l’art. 25-*quinquiesdecies*, il quale ha previsto l’estensione, senza alcuna ulteriore condizione, ad alcuni reati tributari di cui al D.lgs. n. 74/2000 della disciplina generale del D.lgs. 231/2001, integrando l’elenco dei “reati presupposto” dai quali può derivare la responsabilità amministrativa degli enti.

Un altro importante intervento è stato il recepimento della direttiva UE n. 1371/2017 (la c.d. direttiva P.I.F., ovvero “Protezione degli Interessi Finanziari”), relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale.

Da quanto sopra quindi la relativa previsione nel presente Modello.

Nei previsti reati-presupposto figurano, in particolare:

- la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ad esempio allo scopo di ottenere risparmi di imposta.
- la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, quali ad esempio documenti falsi finalizzati all'evasione fiscale.
- l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, così da permettere ad altre società di evadere le imposte.
- l'occultamento o la distruzione di documenti contabili, in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione effettiva del volume di affari della società.
- la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, esemplificata dalla dispersione di beni societari atta a generare un risparmio fraudolento per la società.

A tali reati vanno aggiunti quelli commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri con l'obiettivo evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo pari almeno a dieci milioni di euro:

- la dichiarazione infedele, per esempio tramite falsificazione della dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per ottenere un risparmio.
- l'omessa dichiarazione, ad esempio ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
- l'indebita compensazione, ad esempio tramite produzione di documenti falsi per beneficiare di crediti non spettanti o addirittura inesistenti.

Di seguito sono elencate le attività a rischio:

1. Gestione della contabilità ordinaria e del servizio amministrativo
2. Gestione della fatturazione attiva
3. Gestione oneri deducibili
4. Gestione IVA
5. Gestione degli adempimenti dichiarativi periodici e calcolo imposte - IRES
6. Gestione degli adempimenti fiscali, tributari e di sostituto d'imposta
7. Gestione degli adempimenti fiscali, tributari e di sostituto d'imposta in service per servizi resi a società controllate
8. Comunicazione informative ad Agenzia delle Entrate.

Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati tributari.

- Predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario, nel rispetto dei principi civilistici e fiscali vigenti; o identificazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione od unità organizzativa deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alla funzione Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01 responsabile; o previsione di istruzioni rivolte alle unità organizzative che indichino dati e notizie che è necessario fornire alla funzione preposta alla redazione del bilancio per le

ICET INDUSTRIE S.p.a. - “Modello 231”

chiusure periodiche; o mappatura a sistema dei conti ed i relativi saldi del bilancio di verifica per la corretta riconduzione dei saldi ai conti del bilancio di esercizio; o RegISTRAZIONI contabili riferite ad un esercizio siano effettuabili solo nei periodi di contabilizzazione aperti; o Sistema che non consente la duplicazione dei numeri delle registrazioni contabili.

- Mantenimento di una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nello svolgimento delle procedure volte alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle comunicazioni sociali in generale.
- Controlli trimestrali da parte della Società di Revisione incaricata del controllo contabile.
- Previsione della rilevazione, trasmissione e aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione di comunicazioni sociali tramite sistema informatico, in modo che sia sempre garantita la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati a sistema.
- Sistema di monitoraggio e controllo del rischio fiscale afferente ai processi aziendali e di business e dei contenziosi fiscali.
- Fornitura di informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Al fine di rendere effettivo l'esercizio delle sue funzioni, l'OdV deve poter essere informato in merito a fatti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Banca ai sensi del D.lgs. n. 231/2001. È necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello 231 e l'OdV stesso.

ICET INDUSTRIE Spa ha nominato:

- ✚ un collegio sindacale, composto da un presidente, due membri effettivi e due supplenti;
- ✚ un revisore legale.

Principi generali di comportamento e di attuazione

I destinatari si devono attenere -nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di ICET- a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei delitti informatici e di quelli commessi in violazione del diritto d'autore.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi riferiti al rispettivo ruolo.

Frodi nei pagamenti online

Con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 184/2021, il legislatore è intervenuto nuovamente allargando ulteriormente il catalogo dei reati presupposto, aggiungendo l'art. 25-octies. 1 in base al quale gli enti potranno essere chiamati a rispondere anche di alcuni delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

La novità normativa recepisce le indicazioni date dal legislatore comunitario con la Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, nel duplice intento di contrastare le fonti di entrate della criminalità organizzata derivanti dalla manipolazione di strumenti di pagamento e flussi monetari digitali (connessi, ad esempio, all'utilizzo di bancomat, carte di credito, carte ricaricabili, POS, internet banking, etc.) e garantire un'apposita e idonea tutela ai consumatori circa il regolare sviluppo del mercato digitale.

L'art. 25-octies.1 include, al primo comma, le seguenti fattispecie:

- 1. indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.),** che punisce chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, utilizzi indebitamente, falsifichi o alteri carte di credito o di pagamento, documenti analoghi che abilitino al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. L'art. 493-ter c.p. punisce, altresì chiunque "possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi";
- 2. detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.),** introdotto dal D.lgs. n. 184/2021, che punisce chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produca, importi, esporti, venda, trasporti, distribuisca, metta a disposizione o in qualsiasi modo procuri a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo;
- 3. frode informatica (art. 640-ter c.p.)** aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Diversamente da prima, gli enti potranno essere quindi ritenuti responsabili anche per la commissione di frodi informatiche commesse a danno di privati, ma a condizione che sia prospettabile l'aggravante di un fatto illecito che abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

A fronte dell'estensione del novero dei reati presupposto ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti occorre procedere al necessario *risk assessment*

ICET INDUSTRIE S.p.a. - “Modello 231”

nell'ottica di individuare nuovi strumenti di prevenzione idonei ad impedirne la commissione nel loro interesse o vantaggio.

Nello specifico, vengono pertanto analizzati tutti i rischi connessi alla gestione, diretta o indiretta, degli strumenti di pagamento e dei movimenti monetari tra i quali, ad esempio, la riscossione delle vendite mediante strumenti di pagamento diversi dai contanti, come le vendite *online* o quelle effettuate tramite i punti vendita che utilizzano dispositivi elettronici che consentono di effettuare pagamenti mediante moneta elettronica, carte di credito, di debito o prepagate.

76

Protocolli di controllo specifici.

Tutte le operazioni di pagamento, sia per quanto concerne le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti Locali, ecc., che per quanto concerne i privati, viene effettuato attraverso l'utilizzo di metodi tracciabili (bonifico).

Viene inoltre seguita la prevista procedura per le operazioni in entrata riferite alle commesse pubbliche.

Adozione del Modello Organizzativo

ICET INDUSTRIE spa si farà parte attiva a che tutte le aziende con le quali intratterrà rapporti contrattuali prendano atto e visione del presente Modello e della *policy* e finalità che la Società intende perseguire con l'adozione del medesimo, unitamente all'adottato Codice Etico.

In tale ottica, la Società sensibilizzerà i propri *partner* contrattuali in merito all'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno aggiornato e idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri esponenti, dipendenti o apicali, loro *partner* e fornitori e di tutti coloro che operano nel loro interesse.

Aggiornamento del Modello

La verifica sull'aggiornamento e sull'efficace attuazione del Modello compete al CdA, cui è attribuito il potere di apportare modifiche al Modello medesimo, anche dietro indicazione in tal senso da parte dell'OdV.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/2002.

Compete, invece, all'OdV la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del CdA.

L'OdV, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente agli art. 6, co. 1, lett. b) e art. 7, co. 4, lett. a) del D.lgs. n. 231/2001, ha la responsabilità di formulare proposte motivate in ordine all'aggiornamento e all'adeguamento del presente Modello al presidente del CdA della Società.

In ogni caso, il Modello andrà tempestivamente modificato/integrato, anche su proposta e previa consultazione dell'OdV, quando siano intervenute: a) violazioni ed elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano evidenziato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati; b) significative modificazioni all'assetto

ICET INDUSTRIE S.p.a. - “Modello 231”

interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa; c) modifiche normative ed evoluzioni giurisprudenziali.

Le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del Modello devono essere sempre comunicati all'Odv.